



Ministero

per i beni e le attività culturali

e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI
E PAESAGGIO

Aut. in (vedi intestazione digitale)

Class. 20.2501 fasc. ABAP (Giada)

Allegati:

Allegato Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
c.a. Ing. Lucio Menta
(rfi-din-dis.nb@pec.rfi.it
rfi-ad@pec.rfi.it)

Copie:

PROVINCE DI ORISTANO (Comuni di Solarussa, Bauladu, Paulilatino, Tramatzà) E SASSARI (Comuni di Giave, Bonorva e Cossuine) – Rete Sarda: velocizzazione San Gavino – Sassari – Olbia. “Variante di Bauladu” e “Variante di Bonorva-Torralba” (CUP J24F05000010001).

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152/2006 – VIA.

Proponente: Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI S.p.A.)

“Variante di Bauladu”: parere tecnico istruttorio favorevole, con condizioni ambientali;

“Variante di Bonorva-Torralba”: comunicazione ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/90 alla Società RFI S.p.A.

s.p.c.

Ufficio di Gabinetto
dell’On. Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo
(mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

s.p.c.

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo
ex Divisione II – Sistemi di valutazione ambientale
[ID_VIP 4385]
(cress@pec.minambiente.it)

s.p.c.

Regione Autonoma della Sardegna
Direzione Generale della Difesa dell’Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali - SVA
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Via G. San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-67254401

PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

PEC: dg-abap@beniculturali.it

a.p.c.

Ufficio di Gabinetto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(segreteria.capogab@pec.minambiente.it)

a.p.c.

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS
[ID_VIP 4385]
(ctva@pec.minambiente.it)

a.p.c.

Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

a.p.c.

Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it)

a.p.c.

Servizio V – Tutela del paesaggio
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

a.p.c.

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna
(mbac-sabap-ca@mailcert.beniculturali.it)

a.p.c.

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Sassari e Nuoro
(mbac-sabap-ss@mailcert.beniculturali.it)

In riferimento al procedimento in argomento, visto quanto disposto dall'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241; considerato l'orientamento assunto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la nota prot. n. 27652 del 28/11/2017 (riferita ad altro progetto, identificato con il codice ID_VIP: 3131), in merito all'attivazione di quanto previsto dall'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, da parte di questo Ministero concertante in sede di VIA di competenza statale; si comunica alla Società RFI S.p.A. che per la parte di progetto di cui trattasi relativa alla "Variante di Bonorva-Torralba" in Provincia di Sassari (Comuni di Giave, Bonorva e Cossoine), questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio ritiene di dover esprimere una valutazione negativa alla relativa dichiarazione di compatibilità ambientale, per i motivi di seguito esposti nel parere tecnico istruttorio della scrivente.

A riguardo della ulteriore parte del presente progetto, costituita dalla "Variante di Bauladu" in Provincia di Oristano (Comuni di Solarussa, Bauladu, Paulilatino, Tramatzu), questa Direzione generale ABAP ritiene di poter esprimere un parere tecnico istruttorio favorevole alla relativa dichiarazione di compatibilità, nel rispetto di una serie di condizioni ambientali riportate nello stesso presente parere.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Via di San Michel, 22, 00153 Roma - T. 06-6723.4401

PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

PUO: dg-abap@beniculturali.it

Si deve, altresì, evidenziare come il suddetto parere tecnico istruttorio negativo sia stato assunto ai sensi del DPCM n. 76 del 19/06/2019 (art. 14, co. 2, lett. *r*) e, pertanto, la determinazione finale relativa alla dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si definisce nell'ambito del procedimento attivato su istanza di parte solo a seguito dell'emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Si comunica a codesta Società RFI S.p.A. che la stessa può avvalersi della facoltà prevista dalle disposizioni di cui all'art. 10-*bis* della legge n. 241 del 1990 – il quale stabilisce, per i procedimenti ad istanza di parte, che prima della formale adozione del provvedimento finale negativo, si debba dare comunicazione al medesimo istante circa i motivi che ostano al positivo accoglimento della relativa domanda, e quindi presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione esplicativa, a questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio.

Si precisa che, nel caso **codesta Società RFI S.p.A.** intenda produrre tali osservazioni, le stesse dovranno essere inoltrate alla scrivente entro 10 giorni dalla data di ricevimento della presente, inviata tramite e-mail PEC.

Si chiede la collaborazione di **codesta Società RFI S.p.A.** affinché le proprie eventuali osservazioni siano trasmesse oltre che a questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, anche contestualmente alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, territorialmente competente per la "Variante di Bonorva-Torralba", oltre che al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla Regione Autonoma della Sardegna e alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna al fine della necessaria reciproca conoscenza di tutti gli atti prodotti per il presente procedimento.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione in merito, in attesa della eventuale presentazione per iscritto delle osservazioni della Società RFI S.p.A. ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge n. 241 del 1990, nei termini in quest'ultimo indicati, ferma restando la facoltà di codesta Società di produrre alla valutazione una soluzione progettuale che consenta di superare le criticità rappresentate con il parere tecnico istruttorio di seguito esposto relativamente alla "Variante di Bonorva-Torralba" in Provincia di Sassari (Comuni di Giave, Bonorva e Cossoine).

PARERE TECNICO ISTRUTTORIO DELLA DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "*Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*".

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*", convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di "*Ministero per i beni e le attività culturali*".

3



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-67294401

PEC: mibac-dg-ahap@mibact.beniculturali.it

PEO: dg-ahap@beniculturali.it

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *“Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 222 del 21/09/2019 e convertito, con modificazioni, con legge 18/11/2019, n. 132), per il quale l’allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di *“Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”*, pubblicato nel S.O. n. 28 alla G.U.R.I. n. 45 del 24 febbraio 2004.

VISTO il DPCM 19 giugno 2019, n. 76, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”* (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 184 del 07/08/2019; registrato dalla Corte dei Conti il 25/07/2019 al n. 2851), il quale ha abrogato il DPCM 29 agosto 2014, n. 171.

VISTO quanto già disciplinato con il DM del MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante *“Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208”*, registrato alla Corte dei Conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato in G.U.R.I. n. 59 dell’11/02/2016).

VISTO il DPCM 5 agosto 2019, con il quale è stato conferito, ai sensi dell’art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l’incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale arch. Federica Galloni, registrato dalla Corte dei Conti al numero 1-2971 del 30/08/2019.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*.

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante *“Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale”*.

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell’8/09/2006) ha approvato in via definitiva ai sensi dell’articolo 143 del D.Lgs. 42/2004 il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell’8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/14 del 16 aprile 2008 ha approvato l’elenco del *Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici ed identitari* definiti dal Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo (Norme Tecniche di Attuazione, articoli 48 e 51).

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/1 del 10/10/2014 ha unilateralmente revocato la Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/2 del 25/10/2013 di approvazione preliminare del Piano paesaggistico regionale e contemporaneamente approvato unilateralmente il *“Repertorio del Mosaico, aggiornato al 3 ottobre 2014”*, disponendone la pubblicazione sul BURAS, avvenuta nel relativo Supplemento Ordinario n. 54 al n. 51 del 23/10/2014.

CONSIDERATO che nella suddetta Deliberazione n. 39/1 si specifica *“... di dare atto che il Repertorio di cui al punto precedente sostituisce ad ogni effetto quello pubblicato sul supplemento straordinario n. 1 al BURAS n. 17 del 20 maggio 2008 ...”*.

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n.



70/22 del 29/12/2016, recante "Approvazione aggiornamento al 30 settembre 2016 del Mosaico dei beni paesaggistici e beni identitari" (cosiddetto *Repertorio del Mosaico 2016*), resa pubblica con il relativo allegato sul sito della medesima Regione il 18/01/2017, ha unilateralmente approvato il "*Repertorio del Mosaico, aggiornato al 30 settembre 2016*", disponendone la pubblicazione sul BURAS.

CONSIDERATO che nella suddetta Deliberazione della Giunta Regionale n. 70/22 si delibera "... di dare atto che il *Repertorio* di cui al punto precedente sostituisce ad ogni effetto quello approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 39/1 del 10 ottobre 2014 e pubblicato sul supplemento straordinario n. 54 al BURAS n. 51 del 23 ottobre 2014 ...".

CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/14 dell'11/04/2017, la Regione Autonoma della Sardegna ha unilateralmente approvato un *addendum* al *Repertorio del Mosaico 2016* per quanto riguarda i risultati di alcune copianificazioni paesaggistiche attuate dal 01/10/2016 al 31/03/2017 per l'adeguamento degli strumenti urbanistici locali al Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo.

CONSIDERATO quanto impartito dall'allora Direzione generale BeAP con la Circolare n. 34 del 31/07/2015 avente ad oggetto "*MiBACT – esercizio delle funzioni di tutela – Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI n. 3652/2015*".

CONSIDERATO che l'allora Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea (PBAAC) ha collaborato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle "*Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.*" (Rev. 4 del 03/12/2013; http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche_tecniche_va_03122013.pdf).

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette "*Specifiche Tecniche*", oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 dell'allora Direzione Generale PBAAC.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "*Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici*".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale PBAAC n. 6 del 19/03/2010, "*Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovra regionali o transfrontalieri – Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale*".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale Belle arti e paesaggio n. 3/2016 del 12/01/2016, "*Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici*".

CONSIDERATO che con Circolare della Direzione generale ABAP n. 8 del 21/02/2019, recante "*Dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli articoli 10, comma 3, 13 e 14 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; verifica dell'interesse culturale ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 12 del D.Lgs. cit.; prescrizioni di tutela indiretta ai sensi degli articoli 45 e 46 del medesimo D.Lgs. Indicazioni operative in ordine al responsabile dei suddetti procedimenti e delle relative attività istruttorie nonché all'adozione dei connessi provvedimenti finali in sede di Commissione regionale per il patrimonio culturale*", con la quale si chiarisce il ruolo attribuito alle Commissioni regionali per il patrimonio culturale nell'ambito della tutela di settore: "... Pertanto, né in quanto organi collegiali né con riguardo alla funzione di colui che le presiede ... le Commissioni regionali possono considerarsi gerarchicamente sovraordinate rispetto ai Soprintendenti ...", in ogni caso non spettando alle stesse Commissioni atti relativi alla valutazione dei singoli progetti.

CONSIDERATO che la Società RFI S.p.A., con nota prot. n. RFI-DIN-DIS.NB\A001\P\2018\0001098 del 05/12/2018, ha presentato al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare istanza di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006, per il progetto definitivo relativo alla Rete Sarda: **velocizzazione San Gavino – Sassari – Olbia. "Variante di Bauladu" (Comuni di Solarussa, Bauladu, Paulilatino, Tramatzza, in provincia di Oristano) e "Variante di Bonorva-Torralba" (Comuni di Giave, Bonorva e Cossoine, in provincia di Sassari) (CUP J24F05000010001).**



CONSIDERATO che il progetto di cui trattasi si costituisce di due diverse varianti localizzative dell'esistente tracciato ferroviario, al fine di velocizzarne l'esercizio. Infatti, entrambi i progetti rientrano nell'ambito della velocizzazione della Linea San Gavino-Sassari-Olbia. I due progetti di Bauladu e Bonorva-Torralba hanno uno sviluppo che risulta quasi esclusivamente in variante rispetto alla linea esistente ad eccezione dei tratti iniziali e finali dove le varianti si riallacciano all'esistente. E' prevista la realizzazione di una serie di aree cantiere lungo la linea in variante. La *Variante di Bauladu*, compresa tra le stazioni di Paulilatino e di Solarussa, si sviluppa per circa 8 km e interessa il territorio dei comuni di Bauladu, Paulilatino e Solarussa, in provincia di Oristano (OR), di cui 3,8 km in sotterraneo, si prevede, altresì, la realizzazione di tratti in trincea, in rilevato e di viadotti. La variante di Bauladu comprende, pertanto, le seguenti opere: nuova linea all'aperto a singolo binario (in rilevato o trincea) pari a circa 4.280 m; due viadotti di complessivi 420m; una galleria naturale di sviluppo pari a circa 3.800m; due nuove viabilità per ricucire le viabilità interferite dalla realizzazione dell'opera; viabilità di accesso alle aree di sicurezza e finestre d'accesso. Sono previste anche le relative opere di armamento e segnalamento ed i fabbricati tecnologici (dei piazzali di imbocco e finestre) ed il relativo allestimento. I cantieri previsti per la realizzazione dell'opera consistono in: un cantiere base (destinato ad ospitare le strutture logistiche e per l'alloggiamento delle maestranze. All'interno dei cantieri base sono previsti le seguenti strutture: una mensa, un'infermeria, dormitori, spogliatoi e servizi igienici e gli uffici per la direzione di cantiere e la direzione lavori); un cantiere operativo; sei aree tecniche; due aree di stoccaggio e quattro depositi temporanei; un cantiere armamento. Per la *Variante Bonorva Torralba* è interessata un'area collocata nella porzione centro-occidentale della Sardegna, la tratta si sviluppa per una lunghezza di circa 6.7 km e interessa il territorio dei comuni di Bonorva e Giave, in provincia di Sassari. La variante comprende le seguenti opere: nuova linea all'aperto a singolo binario (in rilevato o trincea) pari a circa 3.661 m; tre viadotti di complessivi di circa 545m; due gallerie naturali di sviluppo pari a 2.511,00 m; viabilità di ripristino per interferenza al km 5+000; viabilità di accesso alle aree di sicurezza e finestre d'accesso ai chilometri (km 1+270; Km 3+970 km 3+075). L'intervento comprende oltre alle opere civili, le opere di armamento, segnalamento e fabbricati tecnologici (dei piazzali di imbocco e finestre) con relativo l'allestimento. I cantieri previsti per la realizzazione dell'opera consistono in: un cantiere base (destinato ad ospitare le strutture logistiche e l'alloggiamento delle maestranze. All'interno dei cantieri base sono previsti le seguenti strutture: una mensa, un'infermeria, dormitori, spogliatoi e servizi igienici e gli uffici per la direzione di cantiere e la direzione lavori); un cantiere operativo e cinque aree tecniche; due aree di stoccaggio e tre depositi temporanei; un cantiere armamento.

CONSIDERATO che la **Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, con nota prot. n. DVA.RU.U.197 del 07/01/2019, ha comunicato "la procedibilità dell'istanza", avendo "... verificata la completezza della documentazione trasmessa a corredo della suddetta istanza ...".

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 1070 del 14/01/2019, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento, si evidenzia a codeste Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio di Cagliari e di Sassari che la Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., con nota prot. n. RFI-DIN-DIS.NB\A0011\P\2018\0001098 del 05/12/2018, ha trasmesso anche a questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) istanza di verifica di compatibilità ambientale (VIA) secondo il nuovo modello procedurale di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale), come riformato dal D.Lgs. n. 104/2017 ed entrato in vigore il 21/07/2017.

La predetta istanza, con la relativa documentazione allegata, è stata contestualmente trasmessa anche a codeste Soprintendenze ABAP.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. DVA.RU.U.197 del 07/01/2019 ha comunicato, ai sensi dell'art. 23 - co. 4 - del D.Lgs. 152/2006, l'avvenuta pubblicazione nel proprio sito web del relativo avviso ed il decorrere dei termini procedurali di cui all'art. 24, commi 1 e 3, del D.Lgs. 152/2006 a far data dalla medesima nota, avendo verificato la procedibilità della relativa istanza.

Si deve in ogni caso evidenziare a codeste Soprintendenze ABAP che, stante il nuovo modello



procedurale stabilito per il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale dall'entrata in vigore il 21/07/2017 della riforma operata dal D.Lgs. 104/2017 alle disposizioni del D.Lgs. 152/2006, la Società proponente non è comunque obbligata a consegnare anche a codesti Uffici del MiBAC una copia digitale e/o cartacea della suddetta documentazione, pertanto gli stessi Uffici dovranno, nel proseguo del presente procedimento, provvedere alla consultazione degli ulteriori documenti prodotti per il tramite del sito web del MATTM, al seguente indirizzo:

www.va.minambiente.it => sezione "Procedure" => "Procedure in corso" => paragrafo "Valutazione Impatto Ambientale" => "Rete ferroviaria sarda - Velocizzazione San Gavino-Sassari-Olbia - Variante di Bauladu e variante di Bonorva-Torralba".

Per quanto sopra, si chiede alla Soprintendenza ABAP di Cagliari di voler far pervenire a questa competente Direzione generale ABAP (Servizio II, Servizio III e Servizio V), entro 30 giorni dal ricevimento della presente, il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi, per la parte dello stesso relativa alla "Variante di Bauladu" (Provincia di Oristano - Comuni di Solarussa, Bauladu, Paulilatino, Tramatza).

Per quanto sopra, si chiede alla Soprintendenza ABAP di Sassari di voler far pervenire a questa competente Direzione generale ABAP (Servizio II, Servizio III e Servizio V), entro 30 giorni dal ricevimento della presente, il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi, per la parte dello stesso relativa alla "Variante di Bonorva-Torralba" (Provincia di Sassari - Comuni di Giave, Bonorva e Cossoine).

Nel merito, invece, delle modalità di redazione del parere di codesta Soprintendenza si chiede che lo stesso sia conforme, per le specifiche aree funzionali e per distinti eventuali quadri prescrittivi, ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

Con i suddetti pareri endoprocedimentali, codeste Soprintendenze ABAP vorranno esplicitare con particolare cura anche quanto valutato in merito alla compatibilità della parte di progetto di propria competenza territoriale con la disciplina già definita per la tutela integrale e condizionata dei beni paesaggistici individuati e tipizzati dal Piano paesaggistico regionale, riportando di conseguenza il relativo contenuto prescrittivo vigente.

Nel merito delle modalità di inoltro dei suddetti pareri endoprocedimentali, si evidenzia alle Soprintendenze ABAP che lo stesso parere endoprocedimentale dovrà essere inoltrato a questa Direzione generale ABAP secondo quanto stabilito con Circolare n. 32 del 20/07/2018 e, pertanto, pur riportando il parere tra gli indirizzi tutti e tre i Servizi interessati, il medesimo dovrà essere trasmesso al solo indirizzo PEC di questo Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it.

Ai Servizi II e III di questa Direzione generale ABAP il suddetto parere endoprocedimentale sarà trasmesso a cura dello scrivente Servizio V per il tramite del sistema interno denominato GIADA.

Si richiama l'attenzione di codeste Soprintendenze ABAP al rispetto rigoroso dei termini di cui sopra, per consentire alla scrivente la comunicazione - nei termini stabiliti dall'articolo 24 (co. 3) del D.Lgs. 152/2006 - al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare della necessità di modificare ed/od integrare lo Studio di Impatto Ambientale già presentato.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale definitivo della competente Soprintendenza ABAP.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale definitivo della competente Soprintendenza ABAP.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail:



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

DIREZIONE GENERALE: ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06-67254401

PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

PEC: dg-abap@beniculturali.it

piero.aebischer@beniculturali.it).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra richiesto >.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 6629 del 06/03/2019, ha richiesto alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna di voler trasmettere il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 8470 del 21/03/2019, ha richiesto alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro di voler trasmettere il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi.

CONSIDERATO che la **Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS** del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. CTVA.RU.U.1324 del 05/04/2019, ha comunicato l'effettuazione di un sopralluogo nelle aree interessate dal progetto di cui trattasi per il 16/04/2019.

CONSIDERATO che, a seguito di quanto comunicato dalla predetta Commissione, la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 10722 del 10/04/2019, ha comunicato quanto segue alle competenti Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio:

< In riferimento al progetto in argomento, si evidenzia a codeste Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio di Cagliari e di Sassari che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS, con nota prot. n. CTVA.RU.U.1324 del 05/04/2019 (allegata alla presente), ha comunicato che effettuerà un sopralluogo nelle località interessate il 16 aprile p.v., con ritrovo dei partecipanti presso la stazione ferroviaria di Cagliari.

Per quanto sopra, codeste Soprintendenze ABAP di Cagliari e Sassari, qualora lo ritenessero utile al fine di acquisire ulteriori informazioni sul progetto di cui trattasi e sui luoghi da quest'ultimo interessati, possono partecipare al predetto sopralluogo, relazionando a questa Direzione generale ABAP sui relativi esiti nell'ambito del parere endoprocedimentale già richiesto con note prot. n. 1070 del 14/01/2019 e, rispettivamente, n. 6629 del 06/03/2019 e n. 8470 del 21/03/2019.

Codeste Soprintendenze ABAP vorranno comunicare, anche per le vie brevi e con il necessario preavviso, la propria presenza al sopralluogo direttamente alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS all'indirizzo e-mail: ctva@minambiente.it (facendo riferimento al progetto ID_VIP n. 4385 e al relativo Gruppo istruttore della medesima Commissione tecnica) e, per conoscenza, al Responsabile del Procedimento di questa Direzione generale ABAP.

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra richiesto alle competenti Soprintendenze ABAP >.

CONSIDERATO che la **Regione Autonoma della Sardegna**, con nota prot. n. 1174 del 18/01/2019, ha richiesto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una interpretazione autentica relativamente alle previsioni di cui al punto 10.a dell'Allegato II e del punto 7.i dell'Allegato IV della Parte II del D.Lgs. 152/2006, al fine della corretta attribuzione della competenza alla valutazione del progetto di cui trattasi allo Stato o alla medesima Regione.

CONSIDERATO che la **Regione Autonoma della Sardegna**, con nota prot. n. 6322 del 19/03/2019, ha evidenziato che in merito alla predetta richiesta del 18/01/2019 non è pervenuto il relativo riscontro da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, come anche che, pur non condividendo l'avvenuta attrazione alla competenza statale del progetto di cui trattasi e al fine di non ritardare la conclusione del relativo procedimento, ha chiesto agli Enti territoriali di voler esprimere il proprio parere di competenza sulle implicazioni e sugli effetti ambientali dell'intervento.

CONSIDERATO che la **Regione Autonoma della Sardegna**, con nota prot. n. 9031 del 24/04/2019, ha trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le proprie *Osservazioni preliminari* sul progetto di cui trattasi (allegando alle stesse copie dei pareri ricevuti da seguito della comunicazione del 19/03/2019 sopra citata), con le quali si è evidenziata al medesimo Ministero l'esigenza di richiedere al proponente documentazione integrativa a seguito di quanto emerso dall'esame di quella trasmessa con l'istanza originaria.



Ministero
per i Beni e le
attività culturali
e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Via di San Michele 27, 00153 Roma - TEL. 06-67254401

P.E.C. mibac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

P.E.O. dg-abap@beniculturali.it

VISTO il parere prot. n. 5716 del 12/02/2019 dell'allora **Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province Sassari – Olbia Tempio** della Direzione generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia (già inoltrato alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro), allegato alle osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna, di cui alla predetta nota del 24/04/2019, e quindi trasmesso alla stessa Regione dal Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna Settentrionale con nota prot. n. 14708 del 18/04/2019.

VISTO il parere prot. n. 14337 del 16/04/2019 del **Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna centrale** della Direzione generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia (già inoltrato alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e province di Oristano e Sud Sardegna), allegato alle osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna, di cui alla predetta nota del 24/04/2019.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro**, con nota prot. n. 5022 del 29/04/2019, ha trasmesso il seguente parere endoprocedimentale:

< In riferimento al progetto in argomento, in risposta alla nota prot. n. 1070 del 14 gennaio 2019, acquisita al prot. n. 526 del 15 gennaio 2019 della Direzione Generale ABAP, Servizio V, e al sollecito prot. n. 8470 del 21 marzo 2019, acquisito al prot. n. 3747 del 22 marzo 2019, si comunica quanto di seguito esposto.

A questo Ufficio sono pervenuti da ITALFERR gli elaborati relativi alla verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.lgs 50/2016 con note acquisite al prot. 10068 del 23 giugno 2017 e prot. n. 12364 del 9 agosto 2017.

Con nota prot. n. 15323 del 17 ottobre 2017 questa Soprintendenza ha comunicato la necessità di attivare la fase seconda della verifica preventiva dell'interesse archeologico, secondo quanto previsto al comma 8, lettera c) e ai commi seguenti dell'art. 25 del D.lgs 50/2016.

Con nota acquisita al prot. n. 17977 del 5 dicembre 2017 ITALFERR ha trasmesso il progetto delle indagini archeologiche, approvato dalla Scrivente con nota prot. n. 2625 del 26 febbraio 2018.

Con nota acquisita al prot. n. 13909 del 9 novembre 2018 ITALFERR ha trasmesso gli elaborati contenenti l'esito delle indagini di scavo archeologico e il progetto definitivo dei lavori.

Nelle more delle valutazioni sugli elaborati relativi alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico e su richiesta del Comune di Giave per un sopralluogo congiunto sulle aree interessate dal progetto, in data 18 febbraio 2019 è stato effettuato il richiesto sopralluogo, alla presenza di tutti i soggetti interessati, nel quale sono state date all'Amministrazione comunale tutte le informazioni circa l'esito dei saggi di scavo archeologico.

Con nota acquisita al prot. n. 15594 del 19 dicembre 2018 RFI ha avanzato istanza per l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. sul progetto definitivo, di cui trattasi.

Con nota prot. n. 5715 del 12 febbraio u.s., acquisita al prot. n. 1869 del 14 febbraio u.s., la Regione Autonoma Sardegna, Assessorato EE.LL., Finanze e Urbanistica, Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica, Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province Sassari-Olbia Tempio, ha inviato le proprie valutazioni circa l'attivazione delle procedure di cui al D.P.R. 384/1994 e s.m.i.

Relativamente a tali procedure e alla convocazione della conferenza di servizi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per Lazio, Abruzzo e Sardegna, codesta Direzione Generale ha inviato la nota prot. n. 8371 del 20 marzo u.s., acquisita al prot. n. 3703 del 21 marzo u.s., nella quale si richiama la procedura di valutazione di impatto ambientale in corso.

Con nota prot. n. 12037 del 26 marzo u.s., acquisita al prot. n. 3916 del 27 marzo u.s., il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per Lazio, Abruzzo e Sardegna h[a] annullato in autotutela la conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona.

Con nota prot. n. 13276 del 2 aprile u.s., acquisita al prot. n. 4177 del 3 aprile u.s., il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per Lazio, Abruzzo e Sardegna ha indetto la conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona sul



progetto definitivo.

Tutto ciò premesso, sulla scorta di tutta la documentazione esaminata, si esprime il parere endoprocedimentale di competenza, comprendente la verifica relativa alla Tutela del patrimonio Archeologico e la verifica relativa alla Tutela del patrimonio architettonico e del paesaggio.

Si allegano alla presente copie della corrispondenza citata e documentazione fotografica realizzata da questo Ufficio.

ALLEGATO A-BA (Beni archeologici)

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

1.2. Beni archeologici

1.2.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze.

- Nuraghe Tres Nuraghes (G.19)

DM 09/09/1963

Comune di Bonorva, loc. Tres Nuraghe, f. 43 mapp. 41-42

Prog. Km 0+250 – a 355 m a ovest del tracciato

- Ipogeo Preistorico Rughedda (G.37)

DM 30/07/1982

Comune di Giave, loc. Pala de Assidu, f. 39 mapp. 382

Prog. Km 3+050 – a 660 m a est del tracciato

- Nuraghe Muracoloras (G.32)

DM 14/12/1978

Comune di Giave, loc. Barattu, f. 20, mapp. 13

Prog. Km 5+960 – a 450 m a nord ovest del tracciato

- Nuraghe Figù (G.27)

DM 06/08/1982

Comune di Giave, loc. Mura Accarzos, f. 22, mapp. 20

Prog. Km 4+955 – a 174 m a est del tracciato

(rischio archeologico alto/medio alto)

- Tomba dei Giganti Sa Figù (G.28)

DM 04/11/1982

Comune di Giave, loc. Mura Accarzos, f. 22, mapp. 27, 28

Prog. Km 4+964 – a 158 m sud est del tracciato

(rischio archeologico alto/medio alto)

- Complesso del Nuraghe Oes (G.33)

DM 27/01/1910; DM 21/10/1961; DM 13/01/1978

Comune di Giave, loc. Nuraghe Oes, f. 20, mapp. 141, 142, 143, 144

Fine tratta-0m dalla tratta (non sono previste opere)

Si allega copia dei decreti di vincolo.

1.2.c. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici (PPR Sardegna).

Da consultazione del Repertorio PPR Sardegna risulta segnalato il Nuraghe Manigas (G3.10), identificato con codice ID 3652.

2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

2.3. Beni archeologici

2.3.b. Verifiche condotte sulla Carta del rischio archeologico allegata al progetto preliminare della I fase della verifica preventiva dell'interesse archeologico, indicate in base alla definizione delle unità di ricognizione individuate e delle relative schede.

- G1.19

Blocchi (5-6) di ignimbrite allineati per 5 circa metri (0.60x0.70x0.30) che integrano dei grandi



Ministero
per i Beni e le
attività culturali
e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BULLETTI, MONUMENTI E PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06-6725.4401

PEC: dg-abap@mi.beniculturali.it

PEC: dg-abap@turismo.culturati.it

massi (m 1.50 x 1.20). Loc. Sos Baddijos. Progr. 0+0686. A 9 m. a ovest dall'asse

- G1.1

Ipogeo di Monte Soloiga. Da prog. 0+850 a 0+999 (rischio archeologico medio)

- G2.4

Cavità naturali di Cuzzone Saucheddu. Da prog. 2+229 a 2+344 (rischio archeologico medio)

- G3.7

Ipogeo a prospetto architettonico. Loc. Su Crastu Peltuntu, piana di Su Cannarzu. Tra prog. 4+154 e 4+366 (rischio archeologico medio-alto in corrispondenza del monumento e medio nella piana, per la presenza diffusa di aree insediamentali antiche)

- G3.8

Dolmen. Loc. Monte Crastu Pertuntu. Da prog. 4+229 a 4+366 (rischio archeologico medio-alto)

- G3.10

Nuraghe Manigas con villaggio. Località Crastu Austinu. Da progr 4+823, ricucitura viabilità (dato desunto da relazione archeologica). Da prog. 4+366 a 4+883 (dato desunto da tabella di sintesi del rischio, allegato 6 alla relazione archeologica). A m 150 dall'asse tracciato; a 50 m dall'intersezione dei due bracci della ricucitura a nord. Si è in relativa contiguità con Nuraghe Figu e con l'omonima tomba di giganti e pertanto si è valutato un rischio medio alto per le opere che interessano l'areale.

- G3.24

Blocchi dubitativamente in connessione e cumuli in relativa contiguità con l'areale del nuraghe Manigas e a 200 m a ovest del Nuraghe Figu in un'area densamente utilizzata in età nuragica. Da progr. 4+883 a progr. 5+02. A 20/30 m su ambedue i lati (rischio archeologico medio-alto)

- G3.13

Struttura muraria, recinto, 2 pinnettas e casa rurale. Località Cadeddu. Da prog. 5+021 a 5+244 (rischio archeologico medio)

- G3.14

Doppio allineamento di blocchi. Loc. Cadeddu. Da prog. 5+080 a 6+356 (rischio archeologico medio)

- G3.15, G3.17, G3.18

Area insediativa di età romana. Loc. Cadeddu - Mulinos Cadeddu. Da progr. 5+100 a progr. 5+400 (rischio archeologico medio)

- G1.20

Resti di incerta interpretazione; un'area con vasto crollo; fra i blocchi accumulati elementi lapidei squadrati, qualche frammento ceramico atipico (si segnala un frammento di invetriata medievale). Loc. Monte Soloiga. Progr. 0.455 viabilità accesso _ 01. A 55 m a sud dall'asse della viabilità secondaria

- G1.21

Cumulo di blocchi (lunghe 30 m.), fra i quali si osservano diversi elementi lapidei squadrati e sporadici elementi ceramici. Loc. Monte Soloiga. Progr. intersezione viabilità accesso _ 01/02. A 30 m a sud

- G2.22

Resti di incerta interpretazione. Progr. 0.455 - viabilità accesso _ 02. A m 83 dall'asse

- G3.23

Cumulo/struttura di incerta interpretazione. Progr. 166 da asse - viabilità accesso _ 03. A 50 m dall'asse della viabilità d'accesso

- Da progr. 5+400 a progr. 5+800. Si segnalano, a distanze minime dall'asse cumuli e diversi allineamenti a sviluppo rettilineo, per varie decine di metri.

Sulla base delle risultanze della verifica preliminare dell'interesse archeologico, sono stati prescritti i seguenti approfondimenti, con saggi di scavo archeologico sia per i tratti in cui era valutato un rischio medio alto, ma anche per quelli valutati a rischio medio:



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI, PAESAGGIO

Via di San Michel, 22, 00153 Roma - TEL. 06-67294401

PEC: mbac-dg-abup@volcort.beniculturali.it

PEC: dg-abup@beniculturali.it

- G1.19 Blocchi di ignimbrite allineati che integrano grandi massi: preliminare ripulitura per valutarne la natura e l'interp[re]tazione.
- G1.20 Resti di incerta interpretazione: per eventuale minore distanza dovuta a modifiche della linea o per eventuali opere di cantierizzazione: rimozione dei detriti accumulati per verificare la presenza di strutture in sito.
- G1.21 Cumulo di blocchi e area di frammenti: saggi di scavo archeologico in corrispondenza del tracciato.
- G2.22 Resti di incerta interpretazione: data la distanza appare sufficiente un controllo dei lavori in corso d'opera.
- G3.23 Cumulo/struttura di incerta interpretazione: rimozione di parte del cumulo per verificare i blocchi infissi.
- G3.10 Nuraghe Manigas con villaggio: saggi di scavo archeologico in corrispondenza delle opere.
- G3.24 Blocchi e cumuli: verifica con saggi di scavo archeologico in relazione ai blocchi intercettati dal tracciato.
- G3.15, G3.17, G3.18: Cadeddu, Mulinos Cadeddu, area insediativa di età romana: verifica con saggi di scavo archeologico in prossimità alle opere.
- Da progr. 5+400 a progr. 5+800: cumuli, allineamenti a sviluppo rettilineo: saggi di scavo archeologico.

Con nota acquisita al prot. n. 8194 del 2 luglio 2018 ITALFERR ha comunicato l'affidamento delle indagini archeologiche alla ditta Thetis srl, in possesso della categoria specialistica OS25. Sono stati quindi realizzati n. 21 saggi delle dimensioni di 7x7 m con profondità prevista 2,00 m dal piano di campagna e comunque fino all'affioramento del banco naturale, in corrispondenza del sedime progettuale ed in adiacenza delle aree a rischio archeologico. Le aree sottoposte ad indagine di scavo (tra luglio e ottobre 2018) sono state preventivamente pulite dalla vegetazione, sottoposte a bonifica da ordigni esplosivi (BOE), condotte per livelli successivi mediante assistenza archeologica. Tutte le attività di scavo archeologico sono state eseguite sotto la direzione scientifica dei funzionari responsabili di zona, per Giave dott.ssa [omissis] e per il saggio n. 1, l'unico in comune di Bonorva, dott.ssa [omissis]; gli arche[olog]ici incaricati erano il dott. Vincenzo Nubile, in collaborazione con i dott. [omissis], dott.ssa [omissis], dott.ssa [omissis] e dott.ssa [omissis]; hanno collaborato alla redazione della documentazione grafica e topografica il dott. [omissis] ed il geom. [omissis].

Nonostante il territorio di Bonorva e Giave sia caratterizzato da una elevata densità di beni storici ed archeologici, le indagini di scavo archeologico non hanno restituito nell'area di sedime delle opere contesti archeologici significativi. Il terreno è caratterizzato da depositi argillosi, mentre sul fondo dei saggi è affiorato il substrato roccioso di origine basaltica. L'unico elemento degno di nota è stato il ritrovamento, all'interno del saggio 3, in prossimità del nuraghe Manigas, dei residui di un allineamento semicircolare di blocchetti e pietrame, probabile resto di un recinto per animali di epoca recente.

Tuttavia, tale dato non appare sufficiente e sostanziale per una valutazione complessivamente positiva delle opere progettate, alla luce della densità e della monumentalità dei beni archeologici sopra citati, che, unitamente alle altre componenti di paesaggio appresso evidenziate, costituisce il paesaggio archeologico che ha dato il nome alla cd. "Valle dei nuraghi" e sul quale la variante di tracciato qui proposta è capace di incidere, per le motivazioni di seguito esposte, in modo significativamente negativo per la sua completa conservazione quale fino ad oggi giuntaci.

ALLEGATO A-BAP (Beni architettonici e paesaggistici)

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

1.1. Beni architettonici

Nell'area interessata dagli interventi o in prossimità del tracciato in progetto non sono presenti beni architettonici tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs.42/2004. Sulla sommità di uno dei rilievi che caratterizzano l'area, Planu Roccaforte (636 metri), parzialmente interessato da opere connesse al tracciato ferroviario in progetto, sorgeva fino al XV secolo il Castello dei Doria denominato Roccaforte, distrutto dagli Aragonesi: l'area è classificata come zona H, Area di rischio archeologico, nel PUC del



comune di Giave (non ancora adeguato al P.P.R.), tuttavia sul tavolato basaltico non sono attualmente visibili resti di strutture murarie. A maggiore distanza dall'area di intervento, a nord dell'abitato di Giave si trovano i resti della Chiesa diroccata di Santa Maria, mentre a sud-est del paese si trova il santuario di San Cosimo: tali aree non sono interessate direttamente dal tracciato e non sembra di ravvisare con le opere previste interferenze visuali. Il paese di Giave sorge sull'altopiano che domina la piana coltivata e il margine dell'abitato si affaccia sull'area del tracciato in progetto. Sul margine dell'altopiano si trova anche il vecchio Cimitero. In prossimità del tracciato sono presenti invece numerosi nuraghe e beni archeologici, oltre a numerose "pinnette", capanne utilizzate anticamente dai pastori come ricoveri temporanei.

1.2. Aree caratterizzate da edifici e manufatti con valenza storico-culturale

Per quanto riguarda vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni monumentali con valenza paesaggistica, si segnalano i seguenti beni:

- Immobili e aree tipizzati ai sensi dell'art.143 del D.lgs 42/2004 (Parte II - Assetto storico culturale del P.P.R. artt. 47, 48, 49): Nuraghe Manigas
- Aree di interesse archeologico di cui al D.lgs 42/2004: Nuraghe Oes, Nuraghe Tres Nuraghes, Ipogeo Preistorico Rughedda, Nuraghe Muracoloras, Nuraghe Figù, Tomba dei Giganti Sa Figù.

1.3. Beni paesaggistici

1.3.a. Decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico:

L'area interessata dal tracciato ferroviario in oggetto non ricade in ambiti di tutela paesaggistica delimitati e dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi della Parte III art. 136 del D.Lgs.42/2004-Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Tuttavia, la dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. 42/2004, di cui al D.M. 2 ottobre 1961 - avente ad oggetto la "zona a valle della strada comunale di San Cosimo, sito nell'ambito del comune di Giave" (vedi copia della Gazzetta ufficiale n.258 del 16.10.1961 allegata) e che ricomprende solo un breve tratto della strada comunale San Cosimo, tra l'uscita del paese a sud-est e l'accesso al piazzale della chiesa e alcuni terreni a nord-est della strada -, riporta quale motivazione del riconoscimento operato che "... LA ZONA PREDETTA HA NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO PERCHE' OLTRE A FORMARE UN QUADRO NATURALE, OFFRE DEI PUNTI DI VISTA ACCESSIBILI AL PUBBLICO DAI QUALI SI PUO' GODERE LA MAGNIFICA VISUALE DI AMPIE DISTESE COLTIVATE E RICCHE DI VARIA VEGETAZIONE, INTERVALLATE DA COLLI, COLLINE, E VALLI COSPARI DI CARATTERISTICI AGGLOMERATI URBANI TRA LE QUINTE ROCCIOSE DEL GOCEANO E DEI MONTI DI ALA' FINO AL MONTE LIMBARA E DELLE ESTREME CIME GRANITICHE DELLA GALLURA", con la motivazione, quindi, che tale area costituisce un punto di belvedere da cui la vista spazia sulla vallata a grande distanza, ove purtroppo si collocherebbe il nuovo tracciato ferroviario in variante qui proposto, che costituirebbe a sua volta un nuovo sfondo incongruo del paesaggio naturale esistente, costituito anche dai particolarissimi con vulcanici già oggetto di tutela ex lege.

1.3.b. Aree vincolate ope legis art.142 del D.lgs 42/2004.

Le opere in progetto interessano i seguenti beni paesaggistici:

- Aree tutelate per legge ex art.142, 1° comma, lettera c (fiumi, torrenti, ecc.): Riu Mannu.
- Aree tutelate per legge ex art.142, 1° comma, lettera g (territori coperti da foreste e boschi): località varie (previa verifica del Corpo Forestale);
- Aree tutelate per legge ex art.142, 1° comma, lettera l (vulcani): Monte Annaru Poddighe, Pedra Mendarza;
- Zone di interesse archeologico di cui [al] all'art.142, comma 1, lettera m del D.lgs 42/2004: Nuraghe Oes, Nuraghe Tres Nuraghes, Ipogeo Preistorico Rughedda, Nuraghe Muracoloras, Nuraghe Figù, Tomba dei Giganti Sa Figù.

1.3.c. Strumenti di pianificazione paesaggistica:

Per quanto riguarda il Piano Paesaggistico Regionale (approvato nel 2006), nell'area di intervento sono presenti le seguenti componenti di paesaggio con valenza ambientale: aree naturali e sub-naturali.



aree semi-naturali, aree ad utilizzazione agro-forestale; le opere interferiscono con i seguenti beni paesaggistici individuati ai sensi dell'allora vigente art.143, lettera i del D.lgs 42/2004: Riu de Serras, Riu Tres Nuraghes, Riu Borta, Riu Uttieri.

1.3.d. Aree SIC, aree di protezione speciale:

L'opera in progetto interferisce con la Z.P.S. ITB013049 Campo Giavesu.

2. RICHIESTE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

La documentazione prodotta risulta carente soprattutto per quanto riguarda lo studio delle interferenze visive con i beni archeologici presenti nell'area e l'incidenza delle opere sui beni paesaggistici singoli e sull'assetto complessivo del paesaggio; le poche simulazioni presentate sono limitate a ristretti con visuali e non chiariscono le relazioni delle infrastrutture con le varie componenti del peculiare contesto paesaggistico, in particolare il paesaggio archeologico, il paesaggio agro-pastorale della piana o i rilievi e le formazioni vulcaniche. Non sono inoltre considerati nel progetto, né rappresentati con simulazioni né con planimetrie specifiche, le interferenze e gli impatti che possono essere determinati dalla viabilità e dalle baracche di cantiere, nel corso dei lavori, sui beni archeologici, sui beni paesaggistici, sul sistema del paesaggio agrario e delle pinnette e i muri a secco, ecc. Questo Ufficio ha provveduto, quindi, alla realizzazione di idonea documentazione fotografica dei luoghi interessati dall'intervento, con riprese fotografiche ampie di ciascun tratto, realizzate dai principali punti di panoramici e dalle strade pubbliche, da cui sono evidenti le precipue caratteristiche paesaggistiche dell'area, che illustrata da più appropriati punti di vista, appare quindi paesaggisticamente connotata da un caratteristico e reciproco rapporto di elementi (come rappresentati nelle sezioni del presente parere sia per la parte culturale che paesaggistica più propria), i quali tutti insieme si compenetrano in un unicum che il nuovo tracciato ferroviario sezionerebbe in più parti, negandone di conseguenza proprio la relativa caratteristica unitarietà. D'altronde, le misure di mitigazione proposte nel progetto, limitate all'inerbimento dei rilevati e a schermature realizzate con essenze arbustive, non appaiono assolutamente sufficienti a ridurre il forte contrasto delle opere con il contesto né l'invasività e la dissonanza prodotte da viadotti e rilevati ferroviari inseriti nel paesaggio archeologico o nel paesaggio vulcanico, né si riscontra nel progetto alcun tentativo di migliorare l'inserimento delle opere stesse, in particolare i viadotti, gli imbocchi delle gallerie, i fabbricati, adeguandoli alle caratteristiche del luogo con finiture e materiali coerenti o ricercando soluzioni progettuali di maggiore qualità architettonica. Appare semplicistica inoltre la proposta di smantellamento della vecchia linea che la variante in progetto dovrebbe sostituire, considerato il valore storico e identitario che la linea stessa e la stazione ottocentesca rappresentano per il paese di Giave.

3. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO

L'intervento in progetto interessa un ambito di forte sensibilità paesaggistica, caratterizzato, come descritto nel D.M. 2.10.1961 sopra citato, da un armonico sistema di rilievi basaltici e formazioni di origine vulcanica, con versanti e compluvi ricoperti da macchia e tratti di bosco, e dalla ampia piana del Campo Giavesu con la trama di campi coltivati, sentieri, corsi d'acqua, muri a secco, segnata da edifici rurali e pinnette, e da numerosi nuraghe e complessi archeologici che innestano nel paesaggio naturale e nel paesaggio rurale una forte valenza storica. Il tratto a nord della variante confluisce, verso Torralba, nella "Valle dei Nuraghi", denominazione attribuita all'area nella seconda metà del secolo scorso, nell'ambito di un progetto di promozione turistica, per l'alta concentrazione di insediamenti di epoca nuragica che caratterizzano il paesaggio. Nell'ambito paesaggistico, di particolare ricchezza e complessità, dunque si fondono e al contempo si distinguono tre principali componenti: il paesaggio vulcanico con i caratteristici tavolati basaltici che si elevano sulla piana del Campo Giavesu e i due edifici vulcanici di Pedra Mendalza (o Mendarza) e di Monte Annaru Poddighe; il paesaggio archeologico, costituito soprattutto da un notevole numero di complessi nuragici, oltre a grotte, tombe dei giganti, dolmen; il paesaggio agro-pastorale dell'ampia piana del Campo Giavesu, con campi a seminativo, case coloniche, delimitazioni e recinti in pietra a secco, pinnette. L'infrastruttura in progetto, già di per sé incongrua e dissonante in relazione soprattutto al paesaggio vulcanico e al paesaggio archeologico, inciderebbe direttamente sugli ambiti sopra elencati e sui singoli beni paesaggistici, e si svilupperebbe attraverso opere e manufatti di forte impatto

14



paesaggistico e alto grado di visibilità (viadotti, fabbricati tecnologici, gallerie e opere accessorie, rilevati), che determinerebbero l'alterazione dei caratteri paesaggistici e forti interferenze visuali e percettive (vedi foto realizzate da questo Ufficio e quanto sopra espresso nel paragrafo 2 della presente sezione).

L'intervento persegue l'obiettivo di ridurre i tempi di percorrenza del tratto ferroviario Bonorva-Giave-Torralba con la realizzazione di una variante rettilinea che supererebbe infatti con gallerie, rilevati e viadotti i rilievi basaltici, i tavolati, i dislivelli e i corsi d'acqua. Per contro la variante escluderebbe definitivamente il tortuoso tratto del tracciato della vecchia ferrovia ottocentesca che si sviluppa in piano costeggiando la strada statale 131 Sassari-Cagliari, con la vecchia stazione del 1878 che del paese di Giave, nascosto sull'altipiano all'interno rispetto alla strada statale, ha sempre costituito l'avamposto verso l'unica strada di attraversamento nord-sud dell'isola ed è ancora un elemento di forte identità sia sotto il profilo culturale che paesaggistico.

Tutte le opere previste in variante, comprendenti, come detto sopra, viadotti, gallerie con opere accessorie, voluminosi e disarmonici fabbricati posizionati a mezza costa sul versante di uno dei rilievi, produrrebbero dunque una irreversibile e profonda alterazione del contesto paesaggistico di alta sensibilità, con invasivi interventi di modificazione irreversibile dei caratteri naturali e della morfologia e con inserimento di elementi artificiali-infrastrutturali altamente invasivi e dissonanti, con alto grado di visibilità dalla piana, dalle strade pubbliche e dalle strade di accesso al paese di Giave. Le foto realizzate da questo Ufficio dimostrano che i viadotti, i fabbricati tecnologici e gli imbocchi delle gallerie sarebbero perfettamente visibili, anche a grande distanza, dalle strade che attraversano la piana (s.p.21, s.p.43, ecc. vedi foto da PR1 a PR11). I viadotti e parte delle altre opere avrebbero un alto grado di visibilità anche dal margine dell'abitato di Giave, dalla strada che dal paese scende a valle, dal tavolato del Planu Roccaforte e dall'area di Pedra Mendarza (vedi foto PR8 e PR12, PR13, PR14, PR15). L'asse ferroviario, stagliandosi a mezza costa sul versante del rilievo basaltico e delle formazioni vulcaniche, si porrebbe, dagli opposti punti di vista, quale elemento di interruzione della continuità e dell'equilibrio tra il paesaggio rurale della piana e il paesaggio naturale dei rilievi. Inoltre tutto il nuovo tracciato, anche nei tratti in piano, si porrebbe in evidente contrasto con il paesaggio archeologico, alterandone gli aspetti e le valenze storico-culturali, interessando anche direttamente l'area di rispetto come nel caso del nuraghe Manigas.

E' anche da evidenziare come la costruzione del nuovo tracciato in variante – benché posto in parte in galleria, ma anche in viadotto esterno – inciderebbe sostanzialmente sulla prospettiva e sull'ambiente che storicamente si è formato del monte sul quale sorgeva, fino al XV secolo, il Castello dei Doria denominato Roccaforte, con ciò rappresentando il nuovo progetto anche una consistente intrusione visiva rispetto al suo naturale ergersi dalla piana sottostante, come d'altronde conservatasi sino ad oggi senza alterazione.

Non appare inoltre trascurabile l'incidenza delle aree di deposito temporaneo e delle aree di cantiere: infatti, se l'impatto sul contesto sarebbe limitato alla durata dei lavori, soprattutto per quanto riguarda i depositi temporanei, la localizzazione in aree caratterizzate da declivi e vegetazione naturale richiederebbe la modificazione della configurazione del terreno e l'eliminazione della vegetazione: la previsione di opere di ripristino, sommariamente descritte, non garantisce la ricostituzione delle caratteristiche originarie.

4. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Per tutto quanto sopra riportato, si ritiene pertanto che il progetto presenti notevoli criticità, che emergono con evidenza anche malgrado la carenza documentale sopra segnalata e in assenza degli elaborati che avrebbero dovuto far parte del progetto e avrebbero consentito allo stesso proponente – nell'ambito della redazione del SIA – una più immediata valutazione del livello di alterazione e dell'effetto delle opere sull'assetto complessivo del paesaggio o nella prossimità dei singoli beni. La visibilità delle opere appare comunque molto elevata da tutti i principali punti di osservazione e dalle strade pubbliche: i viadotti si staglierebbero con forte impatto sul quadro naturale percepibile dal tratto stradale oggetto del D.M. 2.10.1961 sopra citato. Le opere in galleria, i viadotti, i consistenti movimenti di terra sui rilievi, con scavi, tagli dei versanti, eliminazione della vegetazione arborea e arbustiva, ecc. inciderebbero direttamente, con pesanti e irreversibili modificazioni, sugli elementi di valore del contesto e diventerebbero un fattore di elevata dissonanza con i caratteri naturali e storici, in particolare relativi al paesaggio

15



vulcanico e al paesaggio archeologico, ed elemento detrattore della qualità paesaggistica ed eserciterebbero un eccessivo e squilibrato carico sull'equilibrio formale, strutturale e di relazioni dell'ambito interessato. Pertanto, per le motivazioni su esposte, il parere di questo Ufficio in merito alla variante in progetto è negativo.

Si allegano D.M. di vincolo dei beni relativi alla Parte II e alla Parte III del Codice sopra citati e documentazione fotografica con planimetria dei punti di ripresa >.

VISTA la nota prot. n. 15323 del 17/10/2017 della **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro**, allegata alla nota del medesimo Ufficio periferico del MiBACT prot. n. 5022 del 29/04/2019, con la quale era stato comunicato quanto segue alla Società ITALFERR S.p.A., incaricata dalla Società RFI S.p.A. di redigere il progetto di cui trattasi:

< Con riferimento all'istanza in oggetto, pervenuta con note acquisite al prot. 10068 del 23 giugno 2017 e prot. n. 12364 del 9 agosto 2017, esaminati gli elaborati progettuali, con particolare riferimento alla verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.lgs 50/2016, si comunica quanto di seguito esposto.

In primo luogo si rileva l'estrema accuratezza dello studio archeologico, che costituisce un aggiornamento del precedente studio, redatto nel 2006, completo di tutti gli elaborati necessari alle valutazioni di questa Soprintendenza.

Rispetto ad una prima redazione progettuale, presentata per le vie brevi dai tecnici incaricati in via interlocutoria il 7 giugno u.s., il tracciato risulta ad oggi più orientale ed interessa unicamente il territorio dei comuni di Bonorva e Giave, estremamente densi di presenze, anche monumentali, che ne attestano l'occupazione nel corso del tempo. La variante termina in corrispondenza del tratto adiacente il Nuraghe Oes.

Si prevede un lungo tratto in galleria, con percorso di uscita d'emergenza e l'adeguamento della viabilità secondaria. Da sud a nord, un primo viadotto di modesta lunghezza sarà poggiato su due piloni, mentre uno più ampio risulta in corrispondenza di un'area con varie presenze di interesse archeologico: piana di Su Cammarzu con l'ipogeo a prospetto architettonico (scheda G3.7), areale di Nuraghe Manigas (scheda G3.10), prossimo al sito di Nuraghe Figù e in generale i resti individuati nell'unità G3.

Per questa zona si ritiene necessario approfondire le indagini con saggi di scavo archeologico sia per i tratti in cui è valutato un rischio medio alto, ma anche per quelli valutati a rischio medio.

Si riportano di seguito i punti di interesse, con le valutazioni espresse nello studio archeologico, condivise e/o integrate:

G1.19 Blocchi di ignimbrite allineati che integrano grandi massi: preliminare ripulitura per valutarne la natura e l'interp[re]tazione.

G1.20 Resti di incerta interpretazione: per eventuale minore distanza dovuta a modifiche della linea o per eventuali opere di cantierizzazione: rimozione dei detriti accumulati per verificare la presenza di strutture in sito.

G1.21 Cumulo di blocchi e area di frammenti: saggi di scavo archeologico in corrispondenza del tracciato.

G2.22 Resti di incerta interpretazione: data la distanza appare sufficiente un controllo dei lavori in corso d'opera.

G3.23 Cumulo/struttura di incerta interpretazione: rimozione di parte del cumulo per verificare i blocchi infissi.

G3.10 Nuraghe Manigas con villaggio: saggi di scavo archeologico in corrispondenza delle opere.

G3.24 Blocchi e cumuli: verifica con saggi di scavo archeologico in relazione ai blocchi intercettati dal tracciato.

G3.15, G3.17, G3.18: Cadeddu, Mulinos Cadeddu, area insediativa di età romana: verifica con saggi di scavo archeologico in prossimità alle opere.

Da progr. 5+400 a progr. 5+800: cumuli, allineamenti a sviluppo rettilineo: saggi di scavo archeologico.

Sulla base di quanto sopra brevemente riassunto, si ritiene necessario attivare la fase seconda della



verifica preventiva dell'interesse archeologico, secondo quanto previsto al comma 8, lettera c) e ai commi seguenti dell'art. 25 del D.lgs 50/2016.

Per quanto riguarda i tratti in cui l'impatto dell'opera sul patrimonio archeologico risulta medio-basso, in considerazione della scarsa visibilità, si ritiene comunque necessaria la sorveglianza in corso d'opera a cura di un archeologo professionista a ciò incaricato >.

VISTA la nota prot. n. 2625 del 26/02/2018 della **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro**, allegata alla nota del medesimo Ufficio periferico del MiBACT prot. n. 5022 del 29/04/2019, con la quale era stato comunicato quanto segue alla Società ITALFERR S.p.A., incaricata dalla Società RFI S.p.A. di redigere il progetto di cui trattasi:

< Con riferimento alla documentazione progettuale in oggetto, acquisita al prot. n. 17977 del 5 dicembre 2017, si esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

per il tracciato ricadente in territorio di Bonorva, in cui viene proposto il saggio di scavo denominato AREA 1, corrispondente ad un allineamento di blocchi (Sos Baddijos), si fa presente che oltre allo scavo previsto, dovrà essere effettuato un intervento di pulizia generale dell'area dalla vegetazione, al fine di consentire una migliore lettura delle anomalie rilevate; si fa presente, inoltre, la necessità di effettuare una ripulitura preliminare all'avvio del cantiere nell'area individuata nelle schede di ricognizione 20-21 Monte Soloiga, dove sono presenti cumuli di blocchi;

per il tracciato ricadente in territorio di Giave, si concorda con l'individuazione dei saggi di scavo archeologico previsti nelle Aree da 2 a 9 (per mero refuso indicata nuovamente con il numero 7 nell'elenco); per quanto riguarda l'Area 2 si rammenta che, oltre ai saggi di scavo, dovrà essere effettuata la rimozione dei detriti accumulati per verificare l'eventuale presenza di strutture in situ >.

VISTE le note prot. n. AGCS.RMFB.0038384.17.U del 13/06/2017 e n. AGCS.RMFB.0050727.17.U del 28/07/2017 della **Società ITALFERR S.p.A.**, con le quali è stato trasmesso, rispettivamente, alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro lo "studio di [una] soluzione progettuale sviluppata al fine di ridurre il potenziale impatto sulle preesistenze antiche note a seguito di quanto emerso con lo studio archeologico redatto nel 2006 ... volto a predisporre elaborati progettuali finalizzati a consentire a Codesta Spett.le Soprintendenza di esprimere il proprio parere di competenza in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico, ex DLgs. 50/2016, art. 25 ..." e "... gli elaborati caratterizzanti del progetto ..., comprensivi del relativo studio archeologico aggiornato ... Quanto sopra al fine di consentire a Codesta Spett.le Soprintendenza di esprimere il proprio parere di competenza in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico, ex DLgs. 50/2016, art. 2".

VISTA la nota prot. n. AGCCS.RMVOF.0041960.18.U del 27/06/2018, con la quale la **Società ITALFERR S.p.A.** ha comunicato alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro il nominativo della Ditta e del personale specializzato archeologico incaricato di eseguire il progetto di indagini archeologiche approvato dal suddetto Ufficio periferico del MiBACT con nota prot. n. 2625 del 26/02/2018 e trasmesso dalla Società ITALFERR S.p.A. con nota prot. n. AGCS.RMFB.0079234.17.U del 01/12/2017.

VISTA la nota prot. n. AGCCS.RMVOF.0069882.18.U del 30/10/2018, con la quale la **Società ITALFERR S.p.A.** ha trasmesso alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro "gli elaborati del progetto in parola nonché copia cartacea degli elaborati caratterizzanti, comprensivi della documentazione archeologica preliminare relativa agli esiti delle indagini archeologiche preventive, eseguite sotto la direzione scientifica di Codesta Spett.le Soprintendenza. Quanto sopra al fine di acquisire, in relazione al progetto in epigrafe, il Vs. parere di competenza in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi del DLgs 50/2016, art. 25".

VISTI i decreti ministeriali di dichiarazione di importante interesse o di interesse particolarmente importante ai sensi della vigente Parte II del D.Lgs. 42/2004, allegati al parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, prot. n. 5022 del 29/04/2019.

VISTA la nota del Comune di Giave del 03/01/2019 allegata al parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, prot. n. 5022 del

17



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-67231401

PIC: mibac-dg-abup@mailcert.beniculturali.it

PEC: dg-abup@beniculturali.it

29/04/2019.

VISTO il decreto ministeriale 2 ottobre 1961, recante "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona a valle della strada comunale di San Cosimo, sito nell'ambito del comune di Giave (Sassari)", allegato al parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, prot. n. 5022 del 29/04/2019.

VISTA la documentazione fotografica redatta dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro (allegata alla relativa nota prot. n. 5022 del 29/04/2019) come prodotta a seguito dei sopralluoghi svolti dallo stesso Ufficio periferico del MiBACT nelle aree interessate dal progetto di cui trattasi (trasmessa al proponente, come anche alle altre Amministrazioni pubbliche coinvolte nel presente procedimento a cura della Direzione generale ABAP con la relativa nota prot. n. 17990 del 01/07/2019) e che risulta utile a comprendere le caratteristiche del territorio attraversato dalla variante in progetto e le sue qualità paesaggistiche, in modo molto più dettagliato e completo della documentazione fotografica prodotta dalla Società RFI S.p.A. nel presente procedimento.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna**, con nota prot. n. 8434 del 09/05/2019, ha trasmesso il seguente parere endoprocedimentale:

< In riferimento alla nota della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio V "Tutela del Paesaggio", prot. n. 1070 del 14.01.2019 (ns. prot. 833 del 15.01.2019), esaminati gli elaborati progettuali scaricati dal link www.va.minambiente.it, si comunicano le valutazioni di competenza.

Si precisa che il tracciato della variante ferroviaria in progetto interferisce con le aree di competenza della Scrivente per i soli Comuni di Solarussa, Bauladu e Paulilatino in provincia di Oristano. Il territorio comunale di Tramatzza è interessato solo dal Cantiere Base.

A. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

A.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

A.1.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze:

- *Comuni di Solarussa e Bauladu: complesso archeologico di Pidighi e Muru Accas (due nuraghi complessi con insediamenti e fonti, un nuraghe arcaico, un nuraghe semplice e uno appena abbozzato), sottoposto a vincolo diretto e indiretto con D.M. 05.01.1996, marginalmente interessato dalle opere in progetto;*
- *Comune di Bauladu: complesso archeologico di Mura 'e Crabas (nuraghe complesso e resti di insediamento), sottoposto a vincolo con D.M. 07.06.1995 [nota Direzione generale ABAP: leggasi "02.06.1995"], non interessato dalle opere in progetto.*

A.1.b. Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12):

- *Nessuno (è di proprietà comunale solo il Parco Pidighi e Muru Accas di Solarussa, compreso nel D.M. 05.01.1996 di cui sopra).*

A.1.c. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, di piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici:

- *Comune di Solarussa: nuraghe Pidighi E, non compreso nel D.M. 05.01.1996; si trova al di sopra della galleria in progetto a circa 80 metri dall'imboccatura;*
- *Comune di Bauladu: nuraghe e insediamento di Mura 'e Figus, distanti circa m 170 dal tracciato di una strada di collegamento in progetto;*
- *Comune di Bauladu: nuraghe Zrighidanu B, distante circa m 75 dal tracciato in progetto;*
- *Comune di Paulilatino: tomba nuragica, nuraghe e insediamento di Mura Cuada, oggi lambiti o attraversati dalla linea ferroviaria esistente, distanti rispettivamente circa m 50, m 120 e m 70 dal viadotto in progetto; la tomba sarebbe però investita in pieno dalla strada prevista in sostituzione di quella esistente per la soppressione del passaggio a livello al km 115,883;*
- *Comune di Paulilatino: nuraghe Pranu 'e Maiales, distante circa m 40 dal tracciato attuale e in progetto.*

18



Ministero
per i Beni e le
attività culturali
e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06-67234401

PEC: miwa-dg-abap@maecnt.beniculturali.it

PEC: dg-abap@beniculturali.it

A.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

A.2.1. Verifiche condotte sulla Carta del rischio archeologico allegata al progetto (Decreto Legislativo n. 50/2016, art. 25).

Il Cantiere Base di Tramatzia è ubicato in area priva di interesse archeologico a lato della complanare Est della S. S. 131 "Carlo Felice".

Il tratto iniziale della variante in progetto lambisce e in piccola parte interseca una vasta area tutelata ai sensi degli artt. 10, 12-13 e 45 del D. Lgs. n. 42/2004. Si tratta del complesso archeologico in loc. Pidighi e Muru Accas del Co-mune di Solarussa (OR); il D.M. 05.01.1996 definisce le aree di vincolo diretto di cinque siti archeologici interconnessi (nuraghe Muru Accas con insediamento e fonte; nuraghe Pidighi A con insediamento e fonte; nuraghe Pidighi B con resti d'insediamento; nuraghi Pidighi C e D apparentemente isolati); inoltre lo stesso D.M. definisce un'unica ampia area sottoposta a vincolo indiretto, tagliata in due parti dalla linea ferroviaria esistente ed estesa anche alla porzione confinante del territorio di Bauladu. Precisamente, il tracciato ferroviario in progetto interseca con un viadotto l'angolo sud-orientale dell'area sottoposta a vincolo indiretto; quattro campate del viadotto con cinque piloni, per un'altezza massima di 14 metri circa, sono previste circa 25 metri dentro l'area vincolata per una lunghezza di circa 110 metri. In fase di esame del progetto preliminare e della documentazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico, questa Soprintendenza ha valutato positivamente l'allontanamento della linea ferroviaria esistente, che oggi attraversa il complesso archeologico; inoltre, considerata la morfologia del terreno, il viadotto sarebbe comunque poco visibile dai monumenti tutelati, soprattutto da quelli più rilevanti situati all'interno del parco comunale Pidighi di Solarussa (nuraghi Pidighi A e Muru Accas). La Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna, interpellata dalla Soprintendenza, nella riunione tenutasi in data 10.11.2017, ha ritenuto che la realizzazione del tratto di viadotto previsto entro i limiti dell'area sottoposta a vincolo indiretto non confligga con le prescrizioni dell'art. 2 (lettera c) del citato D.M. 05.01.1996; la Commissione ha però richiesto che il progetto definitivo preveda il ripristino del tratto dismesso, che attualmente attraversa il complesso archeologico, affinché in futuro possa essere utilizzato per la fruizione pubblica dell'area.

Poco più avanti si trova il nuraghe Pidighi E di Solarussa, individuato nel 2006 e pertanto non compreso nel grande vincolo del 1996; si tratta di un piccolo nuraghe semplice, probabilmente mai terminato e accompagnato da scarsissime tracce di insediamento. Il nuraghe non sarà interessato dai lavori e resterà indisturbato sul lieve pendio collinare a monte dell'imboccatura meridionale della galleria, alla distanza di circa 80 metri da essa.

Nel tratto centrale del tracciato in progetto si trovano i nuraghi Mura 'e Figus e Zrighidanu B di Bauladu; il primo è un nuraghe complesso con resti di insediamento, distante circa 170 metri dal punto iniziale di una strada di collegamento; il secondo è un piccolo nuraghe semplice privo di insediamento, manomesso e sovrastato da una baracca di pietra del XIX-XX secolo, e resterà indisturbato sul pianoro circa 75 metri a Est del tracciato.

Il secondo complesso archeologico di notevole interesse si trova nella località Mura Cuada del Comune di Paulilatino (OR), nel tratto terminale della variante in progetto. Non è sottoposto a vincolo archeologico ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004, ma costituisce bene paesaggistico ai sensi del Piano Paesaggistico Regionale ed è assoggettato alle norme di tutela di cui agli artt. 48-49 del medesimo PPR. In fase di esame del progetto preliminare e della documentazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico, questa Soprintendenza ha valutato positivamente l'allontanamento della linea ferroviaria esistente, che oggi costeggia la tomba nuragica, seziona il nuraghe e taglia in due parti l'insediamento connesso; in particolare il viadotto in progetto disterebbe circa 50 metri dalla tomba, 120 metri dal nuraghe e circa 70 metri dai resti periferici dell'insediamento che circonda il nuraghe. Anche in questo caso la Soprintendenza ha richiesto il ripristino del tratto dismesso, affinché in futuro possa essere utilizzato per la fruizione pubblica dell'area. Il progetto definitivo ha introdotto, negli elaborati nn. 209-210, una strada destinata a sostituire quella esistente in rapporto col passaggio a livello da sopprimere al Km 115,883; tuttavia gli elaborati nn. 850, 872-2 e 874-2 mostrano che la curva a U della strada investe in pieno la



monumentale tomba nuragica di Mura Cuada.

Infine il muraghe Pranu 'e Maiales di Paulilatino si trova a circa 40 metri dal punto in cui la variante si raccorderà alla linea ferroviaria esistente. In questo caso le opere in esame non modificheranno la situazione attuale.

Oltre ai siti nuragici monumentali sopra descritti, la documentazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 50/2016, ha individuato lungo il tracciato della linea ferroviaria e delle strade di collegamento un certo numero di indizi di presenza antropica, prevalentemente riferibili a frequentazioni di epoca moderna ma con possibili anticipazioni di epoca nuragica, romana o altomedievale. Sulla base di questa documentazione sono stati concordati ed eseguiti 22 saggi archeologici preventivi, in allineamento con le opere ferroviarie e stradali in progetto. Dalla relazione conclusiva e dalle verifiche effettuate dal funzionario archeologo responsabile, risulta che la massima parte dei saggi ha dato esito archeologico negativo. In particolare, in nessun saggio di scavo sono emerse strutture e tombe antiche di qualunque genere. Sono state messe in evidenza solo strutture pertinenti all'economia rurale di tempi moderni, ma in alcuni saggi sono stati recuperati reperti frammentari e sporadici di epoca romana e/o altomedievale, esito di fenomeni naturali e antropici di dispersione, quindi non direttamente riferibili a siti d'interesse archeologico significativo. Pertanto la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, come prevista dall'art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016, si è conclusa senza necessità di ulteriori approfondimenti.

Si fa presente che il progetto definitivo non prevede alcun intervento di ripristino del tracciato ferroviario dismesso in corrispondenza dei complessi archeologici di Pidighi-Muru Accas e di Mura Cuada. Riguardo a questo punto, vi è stata solo una corrispondenza formale tra questa Soprintendenza e la società di progettazione Italferr S.p.A., che tuttavia non si è tradotta in elaborati progettuali. Con nota prot. n. 7256 del 05.04.2018, questa Soprintendenza ha proposto la rimozione dei binari e della massicciata, anche per un tratto più lungo di quello compreso nell'area vincolata con D.M. 05.01.1996, con la creazione di un piano uniforme percorribile a piedi o in bicicletta, con opportuni accessi ai terreni adiacenti e con raccordi alle vecchie strade campestri interrotte dalla linea esistente, così da ricongiungere i segmenti della viabilità tradizionale e consentire l'accesso ai monumenti archeologici siti nelle vicinanze.

A.3. RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

Premesso quanto sopra esposto, si richiede che il progetto definitivo in esame sia modificato come di seguito indicato:

1. la strada raffigurata negli elaborati nn. 209-210, destinata a sostituire quella esistente in rapporto col passaggio a livello da sopprimere al Km 115,883, dovrà essere modificata in modo da evitare qualsiasi interferenza con la tomba e gli altri componenti del complesso archeologico di Mura Cuada;
2. dovrà essere elaborato il progetto di ripristino del tracciato ferroviario dismesso in corrispondenza dei complessi archeologici di Pidighi-Muru Accas (Comuni di Solarussa e Bauladu) e di Mura Cuada (Comune di Paulilatino).

A.4. CONCLUSIONI RELATIVE AL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

Sotto il profilo specifico della tutela del patrimonio archeologico, esaminati gli elaborati progettuali, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento ed esaminate le possibili interferenze tra l'opera in progetto e i beni posti sotto tutela, a conclusione dell'istruttoria di settore, si ritiene che il tracciato della variante ferroviaria debba essere modificato così come indicato al punto precedente.

B. AREA FUNZIONALE PAESAGGIO

B.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

B.1.a. Dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e segg. della Parte III del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze

- Non sono presenti dichiarazioni di notevole interesse pubblico sull'area in argomento relativamente agli aspetti di stretta competenza.

B.1.b. Vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 142 e segg. della Parte III del Codice gravanti sia sulle aree

20



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-67234401

PEC: mbac-dg-abop@minicolt.turismo.it

PEC: dg-abop@beniculturali.it

diretta-mente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze

- *Non sono presenti vincoli paesaggistici relativamente agli aspetti di stretta competenza, oltre a quelli di natura archeologica evidenziati nella apposita sezione e dagli elaborati progettuali eventuali non si evince la presenza di aree destinate ad "uso civico";*
- *Si segnala che negli elaborati del PPR della Regione Sardegna non è presente la delimitazione delle aree tutela-te per legge ai sensi dell'articolo 142 in riferimento alla lett. "g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art. 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;" il proponente, ai fini dell'individuazione delle aree suddette, ha inoltrato le richieste di verifica sussistenza vincolo paesaggistico al Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale ma, ad oggi, con i dati trasmessi dagli enti competenti, l'identificazione del vincolo sulle aree boscate non è risultato attestato; tuttavia la ricognizione delle aree boscate è stata recepita e valutata nel quadro dell'assetto ambientale di valore paesaggistico.*

B.1.c. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, di piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione

Per quanto riguarda gli strumenti di pianificazione esistente, relativamente al comune di Solarussa, l'Amministrazione Comunale ha ultimato l'iter per la predisposizione del P.U.C. (Piano Urbanistico Comunale) in adeguamento al P.P.R. (Piano Paesaggistico Regionale). [I]l PUC è stato adottato dal consiglio comunale con deliberazione n.10 del 7 settembre 2015.

Il P.U.C. identifica gli elementi dell'assetto insediativo, delle componenti di paesaggio, dei beni paesaggistici e dei beni identitari presenti nel territorio, ai sensi dell'art. 107, comma 4 delle NTA del PPR.

Il territorio attraversato dal progetto di variante appartiene quasi esclusivamente all'ambito A2 che si suddivide in due sotto ambiti di tipo archeologico, mentre una piccola porzione dell'ambito A4.1, viene interessata dalla porzione iniziale della variante, nel tratto che si sviluppa in adiacenza alla ferrovia esistente.

Nello specifico si tratta del sub ambito "Area dei terreni agricolo-produttivi di Bia Traversa, Campu Entruxiu, Serra Porceddus, Bacchile Crebu", caratterizzato [da] prevalentemente da colture erbacee in cui si effettua la rotazione culturale. Le proprietà sono estese, spesso delimitate da filari frangivento e disposte lungo l'unica strada vicinale che attraversa il sub-ambito. Le aziende presenti sono di tipo agro-zootecnico e legate all'allevamento ovino.

Per quanto riguarda il Comune di Bauladu il Piano di Fabbricazione (P.d.F.), [ed] è stato adottato in via definitiva con Deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 26/06/2003 e pubblicato sul B.U.R.A.S. N. 16 del 27/05/2004.

Il progetto di variante ricade all'interno della zona E5, identificate come "Aree con attività agricole marginali con esigenza di stabilità ambientale/Aree marginali di pascolo estensivo". Non ricade all'interno di aree tutelate.

Per quel che riguarda, infine, il Comune di Paulilatino, il Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) ha sostituito il previgente Programma di Fabbricazione (P.d.F.), ed è stato adottato in via definitiva con Deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 31/01/2003 e pubblicato sul B.U.R.A.S. N. 21 del 05/07/2003.

Nella tavola T18 del PUC vigente in corrispondenza del tracciato ferroviario vengono segnalati 3 beni paesaggistici, di tipo archeologico.

Nel complesso l'areale del territorio interessato dall'opera è utilizzato per lo più come pascolo o prato pascolo-erbai.

Non vi si riscontra traccia di terreni messi a coltura, se non rare superfici coltivate in funzione dell'allevamento estensivo (erbai); gli insediamenti produttivi, presenti non nella fascia strettamente prossima al tracciato in progetto, ma nell'areale più ampio, sono sempre connessi all'allevamento.

Costituiscono, invece, una memoria dell'intenso sfruttamento agricolo i numerosissimi muri a secco di confine che indicano una polverizzazione della proprietà agraria tipica dei paesaggi rurali intensamente coltivati sino a qualche decennio fa.

B.2. ESPlicitAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA



QUALITÀ DELL'INTERVENTO

Lo scopo dichiarato del progetto è quello di migliorare le prestazioni del collegamento ferroviario esistente mediante la riduzione dello sviluppo del tratto di ferroviario tra Paulilatino e Solarussa con un percorso alternativo che si sviluppa parte in rilevato, parte su viadotto (n. 2 viadotti) e parte in galleria per un totale di 8.506 m.

Il tracciato della variante ferroviaria di Bauladu si sviluppa completamente in territorio non antropizzato, per uno sviluppo complessivo di 8506 m: i tratti all'aperto sono localizzati essenzialmente ad inizio e fine variante e attraversano zone con presenze archeologiche oggetto sia di vincoli diretti che indiretti, di cui si è già riferito in altra parte della presente nota e di cui si è tenuto conto per l'inserimento del tracciato sul territorio in occasione dell'adeguamento del PP2006 sviluppato ad ottobre 2017.

Nel suo tratto iniziale il progetto mantiene le quote del percorso attuale determinando di fatto il mantenimento delle sede esistente; poi si sviluppa con un tratto in rilevato a cui segue il Viadotto VI 01 costituito da 10 campate, per uno sviluppo complessivo di circa 248 m.

Dal Km2+234,76 inizia la porzione centrale del percorso costituita dalla Galleria Bauladu che si sviluppa per 3805 m; uscendo dalla galleria, il tracciato prosegue in trincea, per poi portarsi in rilevato fino al Viadotto VI02, costituito da 7 campate, per uno sviluppo complessivo di circa 172,8 m e, dopo un altro tratto in rilevato, per ricommettersi poi alla linea storica esistente.

Gli elementi di maggior consistenza del progetto sono costituiti dai due viadotti, di lunghezza rispettivamente di 248 m e 172,8 m con 10 e 7 campate, nonché la realizzazione della galleria per uno sviluppo di quasi 4 km.

Le opere complementari sono costituite da un fabbricato in corrispondenza degli imbocchi della galleria (struttura in pianta del fabbricato di forma rettangolare, dimensioni 7,00 m x 30,80 m, comprensiva del rivestimento con pannellature prefabbricate aventi spessore 20 cm, sistema strutturale caratterizzato da un telaio spaziale monolivello avente copertura piana costituito da una campata in direzione trasversale di luce 6,00 m e da 7 campate longitudinali di luce variabile da 3,80 a 5,70 m) e da un Fabbricato vasca, anch'esso previsto in corrispondenza degli imbocchi della galleria (struttura in pianta del fabbricato di forma rettangolare, dimensioni 6,30 m x 9,90 m, rivestimento con pannellature prefabbricate di spessore pari a 20 cm, sistema strutturale caratterizzato da un telaio spaziale ed una struttura scatolare a pareti piene in c.a. adibita a locale vasca e stazione di pompaggio. Il telaio spaziale presenta una copertura piana costituita da una campata in direzione trasversale di luce 6,30 m circa mentre, parallelamente al lato lungo, è suddiviso in 2 campate di luce pari rispettivamente a 3,35m e 6,55 m).

Il progetto si sviluppa in un'area prevalentemente naturale, fatta eccezione per i rari insediamenti rurali e per il tracciato ferroviario esistente privo di "opere d'arte" se non la stessa via ferrata. L'inserimento dei due viadotti si presume incida sul paesaggio naturale dei rilievi boscati in misura molto maggiore rispetto ai tratti in galleria, che però non sono rappresentati nelle simulazioni di progetto. Anche i fabbricati di servizio non sono visibili nella loro consistenza finale in quanto non rappresentati in termini di foto inserimento. Non è pertanto possibile, allo stato attuale, dedurre dalla documentazione presentata gli impatti effettivi delle opere in progetto.

B.3. RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE

Al fine di stimare con precisione gli impatti, o le eventuali misure di mitigazione degli stessi, derivanti dalla realizzazione delle opere in progetto, si chiede che la documentazione progettuale venga integrata con i seguenti elaborati:

- Ulteriori foto inserimenti nel paesaggio dei due viadotti, da altri punti di presa e con visuali generali e di dettaglio;
- Foto inserimenti degli imbocchi delle gallerie da almeno due punti di presa, con visuali generali e di dettaglio;
- Foto inserimenti dei fabbricati di servizio (edificio con finitura esterna in pannellatura prefabbricata e edificio-vasca) da almeno due punti di presa, con visuali generali e di dettaglio;

Le foto simulazioni dovranno indicare con precisione quali siano i materiali e le cromie delle finiture esterne delle strutture di nuova introduzione e l'eventuale presenza di ulteriori elementi quali piste di

22



Ministero
per i Beni e le
attività culturali
e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - Tel. 06-67254401

PEC: mbac-dg-stop@madecort.beniculturali.it

PEC: dg-abap@beniculturali.it

servizio, recinzioni, cancellate o al-tre opere accessorie.

In sede di foto inserimento potranno essere proposte misure di mitigazione degli impatti visivi che agiscano tanto sulle strutture in sé (materiali, coloriture, modulazione delle geometrie e delle quote di progetto), quanto sull'immediato contesto (gestione delle sezioni in trincea e rilevato, finitura e/o inerbimento delle stesse, copertura arborea o altro).

La documentazione sopra indicata dovrà tener conto delle ipotesi di diversa localizzazione degli elementi infrastrutturali richieste per le esigenze di cui alla parte di tutela archeologica, rappresentando già la soluzione modificata.

B.4. CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI PAESAGGISTICI

Si resta in attesa della documentazione integrativa richiesta e si rinvia l'espressione delle valutazioni relative all'area funzionale "Paesaggio" al ricevimento ed all'esame della stessa.

C. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO

Non si ravvisano prossimità del tracciato di progetto a beni appartenenti al patrimonio architettonico.

D. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Si resta in attesa delle modifiche del tracciato richieste ai fini della tutela del patrimonio archeologico, con relativo aggiornamento degli elaborati progettuali, e della documentazione integrativa per le valutazioni sotto il profilo paesaggi-stico.

Si rinvia l'espressione del parere al ricevimento ed all'esame di quanto verrà integrato >.

VISTI i decreti ministeriali di dichiarazione di importante interesse o di interesse particolarmente importante ai sensi della vigente Parte II del D.Lgs. 42/2004, allegati al parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, prot. n. 8434 del 09/05/2019.

VISTA la nota prot. n. 7256 del 05/04/2018 della **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna**, allegata alla nota del medesimo Ufficio periferico del MiBACT prot. n. 8434 del 09/05/2019, con la quale si era comunicato quanto segue alla Società ITALFERR S.p.A., incaricata dalla Società RFI S.p.A. di redigere il progetto di cui trattasi:

< In riferimento alla nota prot. n. 0010188.18.U del 15.02.2018 (ns. prot. n. 3853 del 20.02.2018), a seguito dell'esame degli elaborati progettuali pervenuti, si comunica quanto segue.

1. Indagini archeologiche preventive (d.lgs. n. 50/2016, art. 25)

La relazione tecnica pervenuta recepisce integralmente il contenuto della precedente nota di questa Soprintendenza prot. n. 25089 del 05.12.2017. Evidentemente per mero errore materiale, nella tabella a p. 3 è omesso il riferimento al punto n. 7 (indicato come BI.17 nella relazione generale e nella cartografia di verifica preventiva dell'interesse archeologico, trasmesse con Vostra nota prot. n. 0052107.17.U del 03.08.2017).

Nella stessa relazione tecnica (pp. 7-13) è indicata con buona approssimazione, sulla base di ortofotografie aeree, la localizzazione delle 20 aree nelle quali questa Soprintendenza ha richiesto l'esecuzione delle indagini archeologiche preventive. A questo proposito si osserva che non vi è corrispondenza tra le 20 aree indicate su tale relazione e le 6 aree indicate sulla tavola di ubicazione dei saggi.

Si prende atto dell'intenzione di effettuare le verifiche anche nelle aree 7-11 e 13-14; ciò significa che al momento non sono confermati i tracciati alternativi delle strade di collegamento con le due imboccature della galleria del tratto Solarussa-Bauladu, che avrebbero evitato l'interessamento delle aree adiacenti ai muraghi Pidighi E e Mura 'e Figus.

Come prospettato con la precedente nota, si conferma che questo Ufficio intende eseguire le verifiche con approfondimenti progressivi, secondo criteri di realistica prudenza. Primo passo necessario sarà il tracciamento dei limiti delle fasce di terreno effettivamente interessate dalle opere ferroviarie e stradali in progetto (trincee, rilevati, piloni di viadotti) in prossimità dei punti prescelti per l'indagine archeologica; ciò consentirà probabilmente una riduzione iniziale del numero dei saggi previsti, qualora



alcune delle emergenze archeologiche segnalate risultino esterne. Si procederà quindi con il decespugliamento delle aree d'indagine confermate all'interno delle fasce di terreno interessate dalle opere ferroviarie e stradali, mentre lo scotico e lo scavo saranno eseguiti in successione, solo se necessari.

Con tutta probabilità gli scavi avranno profondità molto limitate, dal momento che in tutte le aree individuate si osservano estesi affioramenti rocciosi, talvolta confusi con possibili strutture murarie, o viceversa; ciò comporterà probabilmente la prevalenza del lavoro manuale su quello meccanico.

2. Dismissione e ripristino di tratti della linea ferroviaria esistente

Nel rispetto della normativa vigente e dell'attuale orientamento della disciplina archeologica, il progetto esaminato riserva grande importanza al tema della valorizzazione del patrimonio emergente dalle indagini archeologiche preventive. Nel caso in esame, senza ovviamente trascurare a priori l'eventualità del rinvenimento di manufatti e del conseguente incremento di conoscenza, si può prevedere che il risultato più rilevante dell'intera variante ferroviaria, ai fini della fruizione del patrimonio culturale, sarà rappresentato proprio dalla dismissione del tratto di linea esistente e dalla conseguente possibilità di convertirne alcune parti in percorsi di visita del territorio e dei complessi archeologici adiacenti.

Il progetto esaminato prevede un intervento assai ambizioso nell'area del complesso archeologico di Pidighi, nei territori di Solarussa e Bauladu, per una lunghezza di m 1.200 circa che corrisponde all'intera lunghezza del tracciato che attraversa l'area sottoposta a vincolo indiretto con D.M. 05.01.1996. Il progetto prevede non solo la rimozione dei binari e della massicciata, ma anche il riempimento della trincea con terreno di riporto e terreno vegetale al fine di ripristinare il profilo naturale del terreno. Questa proposta necessita di una puntuale verifica, dal momento che ai tratti in trincea si alternano anche tratti in rilevato e almeno un ponte che sovrasta una vecchia strada campestre all'angolo nord-orientale del parco Pidighi. A parere dello scrivente sarebbe sufficiente la rimozione dei binari e della massicciata anche per un tratto molto più lungo di quello compreso nel vincolo, senza riempimento della trincea ma con la creazione di un piano uniforme percorribile a piedi o in bicicletta, con opportuni accessi ai soli terreni di proprietà pubblica e con raccordi alle vecchie strade campestri interrotte dalla linea esistente; il ricongiungimento dei segmenti della viabilità tradizionale consentirebbe l'accesso ai monumenti archeologici siti nelle vicinanze.

Una soluzione analoga viene proposta anche per il tratto in località Mura Cuada del Comune di Paulilatino, nel quale si trova il complesso archeologico omonimo, attraversato dalla linea ferroviaria esistente e lambito dal progetto della variante ferroviaria. In questo caso la rimozione dei binari e della massicciata per una lunghezza di almeno 350 metri dal passaggio a livello esistente verso Sud-ovest, la creazione di un piano percorribile e il taglio della fittissima vegetazione consentirebbero il recupero del muraghe sezionato dall'attuale tracciato, il ricongiungimento del monumento coi resti dell'antico insediamento ben visibili su entrambi i lati e la creazione di un agevole accesso alla vicina tomba megalitica muragica.

In conclusione si comunica quanto segue:

- 1) il progetto delle indagini archeologiche preventive è approvato, con le ulteriori avvertenze sopra esposte;
- 2) riguardo alla proposta di ripristino del tracciato ferroviario da dismettere, si invita codesta Azienda a concordare per le vie brevi un sopralluogo congiunto col funzionario archeologo responsabile per un analitico approfondimento rivolto ad ottenere il miglior risultato col minimo dispendio necessario.

Le indicazioni della presente nota si riferiscono esclusivamente alle evidenze di carattere archeologico e non ad eventuali ulteriori procedimenti o limitazioni derivanti dalla presenza di vincoli ascrivibili ad altri aspetti del patrimonio culturale e paesaggistico tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 e ss. mm. ii.

Si resta in attesa di cortese sollecito riscontro >.

VISTA la nota prot. n. 25089 del 05/12/2017 della **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna**, allegata alla nota del medesimo Ufficio periferico del MiBACT prot. n. 8434 del 09/05/2019, con la quale si era comunicato



quanto segue alla Società ITALFERR S.p.A., incaricata dalla Società RFI S.p.A. di redigere il progetto di cui trattasi:

< In riferimento alla nota prot. n. 0052107.17.U del 03.08.2017 (ns. prot. n. 16961 del 18.08.2017), a seguito dell'esame degli elaborati progettuali pervenuti, delle riunioni tenutesi presso questo Ufficio nei giorni 22.06.2017 e 13.09.2017 e dei sopralluoghi effettuati dal funzionario archeologo responsabile, si comunica quanto segue.

1. Situazione vincolistica

I tracciati delle opere in progetto lambiscono e in piccola parte intersecano una sola area tutelata ai sensi degli artt. 10, 12-13 e 45 del D. Lgs. n. 42/2004. Si tratta del complesso archeologico in loc. Pidighi e Muru Accas dei Comuni di Solarussa e Bauladu (OR). Il D.M. 05.01.1996, di cui codesta Società ha già avuto copia, definisce le aree di vincolo diretto di cinque siti archeologici interconnessi (nuraghe Muru Accas con insediamento e fonte; nuraghe Pidighi A con insediamento e fonte; nuraghe Pidighi B con resti d'insediamento; nuraghi Pidighi C e D apparentemente isolati); inoltre lo stesso D.M. definisce un'unica ampia area sottoposta a vincolo indiretto e le relative norme di tutela.

La sovrapposizione del progetto e della planimetria allegata al decreto ha rivelato che il tracciato ferroviario interseca l'angolo sud-orientale dell'area sottoposta a vincolo indiretto. In questo settore il progetto prevede un viadotto lungo 300 metri e alto al massimo 14 metri circa; quattro campate del viadotto, con cinque piloni, sono previsti dentro l'area vincolata per una profondità di circa 25 metri e una lunghezza di circa 110 metri.

La Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna, nella riunione tenutasi in data 10.11.2017, ha ritenuto che la realizzazione del tratto di viadotto previsto entro i limiti dell'area sottoposta a vincolo indiretto non confligga con le prescrizioni dell'art. 2 (lettera c) del citato D.M. 05.01.1996, richiedendo invece che il progetto definitivo preveda il ripristino del tratto dismesso, che attualmente attraversa il complesso archeologico e che in futuro potrà essere utilizzato per la fruizione pubblica dell'area.

Un secondo complesso archeologico di notevole interesse, attualmente attraversato dalla linea ferroviaria e lambito dal progetto in esame, si trova nella località Mura Cuada del Comune di Paulilatino (OR). Dal punto di vista della tutela materiale e della fruizione del patrimonio archeologico, si valuta positivamente l'allontanamento della linea ferroviaria esistente, che risulta aver sezionato il nuraghe e tagliato in due parti l'insediamento connesso. Il complesso non è sottoposto a vincolo archeologico ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004, ma costituisce bene paesaggistico ai sensi del Piano Paesaggistico Regionale ed è assoggettato alle norme di tutela di cui agli artt. 48-49 del medesimo PPR. Il viadotto in progetto, previsto a circa 120 metri dal nuraghe e a circa 70 metri dai resti dell'insediamento, sarà oggetto di valutazione specifica in fase successiva, nell'ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica dell'intera opera da parte delle autorità competenti per la gestione del vincolo paesaggistico.

2. Verifica preventiva dell'interesse archeologico (d.lgs. n. 50/2016, art. 25)

La documentazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 50/2016, è stata attentamente esaminata e verificata. Dall'insieme degli elaborati descrittivi e cartografici emerge una fitta serie di presenze materiali di varia età e natura nella fascia attraversata dalla linea ferroviaria e dalle strade carrabili di collegamento in progetto, soprattutto nei tratti meridionale e settentrionale. Nel tratto meridionale, in territorio di Solarussa (tratto B1), nella zona a Est dell'area finora meglio conosciuta e tutelata col D.M. 05.01.1996 di cui sopra, emerge il nuraghe Pidighi E finora non noto, con uno sciame di elementi mobili e immobili meno definiti. Nel tratto centrale, in territorio di Bauladu (tratto B3), si segnala soprattutto il nuraghe Zrighidani B, anch'esso finora ignoto. Nel tratto settentrionale, in territorio di Paulilatino (tratto B2), si conferma l'importanza del complesso di Mura Cuada (nuraghe, insediamento e tomba collettiva), attualmente attraversato dalla linea ferroviaria.

La maggior parte dei resti mobili e immobili identificati non consente una sicura definizione tipologica e cronologica, a causa della frammentarietà e dispersione degli elementi che li costituiscono, della presenza di fitta vegetazione arbustiva e della sovrapposizione di strutture rurali moderne. Da ciò deriva la necessità di eseguire una serie di indagini preventive mirate, alcune delle quali potrebbero



risolversi in decespugliamento e/o scotico superficiale, mentre altre potrebbero proseguire con veri e propri saggi di scavo archeologico.

Si elencano di seguito i punti nei quali questa Soprintendenza ritiene necessaria una verifica sul terreno, previa identificazione e conferma dell'effettivo coinvolgimento nei tracciati della variante ferroviaria e dalle strade di collegamento. I punti sono indicati in progressione da Sud a Nord con riferimento ai numeri delle schede descrittive riportati sulle planimetrie pervenute. Si tenga presente che le verifiche nei punti da 7 a 11 sotto descritti non dovranno essere eseguite qualora sia confermato il tracciato alternativo della strada di collegamento con l'imbocco meridionale della galleria del tratto Solarussa-Bauladu, che secondo le notizie acquisite non interesserebbe l'area adiacente al nuraghe Pidighi E. Ugualmente le verifiche nei punti 13-14 non dovranno essere eseguite qualora sia confermato il tracciato alternativo della strada di collegamento con l'imbocco settentrionale della stessa galleria, che secondo le notizie acquisite non interesserebbe l'area adiacente al nuraghe Mura 'e Figus.

1. Punto B1.13a. Possibili allineamenti murari e reperti mobili sparsi. Si richiede decespugliamento, scotico superficiale ed eventuale saggio di scavo.
2. Punto B1.1. Struttura rurale moderna su preesistenze romane non definite. Si richiede decespugliamento, scotico superficiale ed eventuale saggio di scavo.
3. Punto B1.14. Area di frammenti ceramici romani e medievali. Si richiede decespugliamento, scotico superficiale ed eventualmente due saggi di scavo in corrispondenza dei futuri piloni del viadotto.
4. Punto B1.15. Possibili residui di strutture indeterminate. Si richiede decespugliamento, scotico superficiale ed eventuale saggio di scavo.
5. Punto B1.16. Strutture indeterminate. Si richiede decespugliamento, scotico superficiale ed eventuale saggio di scavo.
6. Punto B1.5b. Resti indeterminati a Sud del nuraghe Pidighi E. Si richiede decespugliamento, scotico superficiale ed eventuale saggio di scavo.
7. Punto B1.17. Strutture indeterminate a Ovest del nuraghe Pidighi E. Si richiede decespugliamento, scotico superficiale ed eventuale saggio di scavo.
8. Punto B1.18. Strutture indeterminate a Nord-ovest del nuraghe Pidighi E. Si richiede decespugliamento e scotico superficiale.
9. Punto B3.2. Strutture indeterminate. Si richiede decespugliamento ed eventuale scotico superficiale.
10. Punto B3.3. Percorso viario. Si richiede decespugliamento ed eventuale scotico superficiale.
11. Punto B3.4. Strutture indeterminate. Si richiede decespugliamento ed eventuale scotico superficiale.
12. Punto B2.13. Struttura indeterminata. Si richiede decespugliamento ed eventuale scotico superficiale.
13. Punto B2.14a-b. Strutture indeterminate e reperti ceramici sparsi. Si richiede decespugliamento, scotico superficiale ed eventuale saggio di scavo.
14. Punto B2.15. Percorso viario. Si richiede decespugliamento ed eventuale scotico superficiale.
15. Punto B2.16. Area di frammenti ceramici romani. Si richiede decespugliamento, scotico superficiale ed eventuale saggio di scavo.
16. Punto B2.17. Area di frammenti ceramici medievali. Si richiede decespugliamento, scotico superficiale ed eventuale saggio di scavo.
17. Punto B2.18. Possibile struttura megalitica. Si richiede decespugliamento, scotico superficiale ed eventuale saggio di scavo.
18. Punto B2.10a. Strutture indeterminate. Si richiede decespugliamento, scotico superficiale ed eventualmente due saggi di scavo in corrispondenza dei futuri piloni del viadotto.
19. Punto B2.11 d. Possibile fonte. Si richiede decespugliamento, scotico superficiale ed eventuale saggio di scavo.
20. Punto B2.12. Possibile pozzo antico. Si richiede decespugliamento, scotico superficiale ed



eventuale saggio di scavo.

Considerata la presenza di estesi banchi di roccia affiorante lungo tutto il percorso delle opere in progetto, lo scotico superficiale e i saggi di scavo dovranno essere eseguiti con strumenti manuali. Dovrà essere comunque prevista la possibilità d'impiego di un miniescavatore meccanico qualora risulti necessario approfondire lo scavo in assenza di roccia e di strutture evidenti. Le aree di decespugliamento e scotico avranno normalmente dimensioni di m 10 x 10; i saggi di scavo potranno essere in media di m 5 x 5 per una profondità massima prevista di cm 50.

Le indicazioni della presente nota si riferiscono esclusivamente alle evidenze di carattere archeologico e non ad eventuali ulteriori procedimenti o limitazioni derivanti dalla presenza di vincoli ascrivibili ad altri aspetti del patrimonio culturale e paesaggistico tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 e ss. mm. ii.

Si resta in attesa di cortese sollecito riscontro >.

VISTA la nota prot. n. 20717 del 05/10/2017 della **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna** (inoltrata per le vie brevi dal Segretariato Regionale del MiBACT per la Sardegna a seguito di quanto richiesto per le medesime vie brevi dal Responsabile del procedimento del Servizio V della Direzione generale ABAP), con la quale si era comunicato quanto segue alla competente Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna:

< Con nota in data 03.08.2017 (ns. prot. n. 16961 del 18.08.2017) la Società Italferr del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha trasmesso a questa Soprintendenza gli elaborati caratterizzanti del progetto sopra indicato, comprensivi della documentazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 50/2016.

La porzione più meridionale della zona interessata è adiacente verso Est all'area tutelata con D.M. 05.01.1996, pertinente in parte al territorio di Solarussa e in parte a quello di Bauladu, nella quale si riconoscono i resti del complesso archeologico delle località Pidighi e Muru Accas. In dettaglio, il D.M. citato definisce le aree di vincolo diretto di cinque siti archeologici interconnessi (nuraghe Muri Accas con insediamento e fonte; nuraghe Pidighi A con insediamento e fonte; nuraghe Pidighi B con resti d'insediamento; nuraghi Pidighi C e D apparentemente isolati); inoltre lo stesso D.M. definisce un'unica ampia area sottoposta a vincolo indiretto e le relative norme.

La sovrapposizione del progetto e della planimetria allegata al decreto ha rivelato che il tracciato ferroviario in progetto interseca l'angolo sud-orientale dell'area sottoposta a vincolo indiretto. In questo settore il progetto prevede un viadotto lungo 300 metri e alto al massimo 14 metri circa; quattro campate del viadotto, con cinque piloni, sono previsti dentro l'area vincolata per una profondità di circa 25 metri e una lunghezza di 110 metri.

Si fa presente che nel tratto in argomento il vertice della linea delimitante il vincolo indiretto fu fissato in corrispondenza di un raccordo di muri in pietra a secco, in modo da assicurare un punto di riferimento certo. Pertanto, mentre più a Nord la linea di delimitazione dista esattamente 200 metri dal nuraghe Pidighi C, il vertice descritto dista da esso 230 metri. Pertanto il viadotto in progetto disterebbe dal nuraghe circa 205 metri.

Durante i sopralluoghi effettuati dal funzionario archeologo responsabile e nel corso delle interlocuzioni avviate col gruppo di progettazione di Italferr è emerso che lo spostamento della nuova linea ferroviaria al di fuori dell'area vincolata, dove è presente un ampio avvallamento, comporterebbe la necessità di un viadotto proporzionalmente più lungo e forse anche più alto ad una distanza maggiore di appena 25 metri. Inoltre si è verificato che l'area in cui dovrebbe sorgere il viadotto è stata quasi completamente sottoposta in passato ad estesi spietramenti meccanici ed è solo in parte visibile dal nuraghe Pidighi C sopra citato.

Per una valutazione complessiva bisogna considerare che attualmente la linea ferroviaria attraversa il complesso archeologico, lasciando a Ovest i nuraghi Pidighi A e Muru Accas coi relativi insediamenti e le fonti, e a Est i nuraghi Pidighi B, C e D. Il tracciato attuale deve essere dismesso perché i raggi di curvatura e la forte pendenza sono incompatibili con gli standard del traffico ferroviario. Lo smantellamento del binario esistente consentirebbe da un lato il ricongiungimento dei monumenti descritti

27



in un'unica ampia area, dall'altro la creazione di un percorso di collegamento che si estenderebbe ad una serie di altri monumenti nuragici presenti più a Nord nel territorio di Bauladu (nuraghi Zinnuri, Mura 'e Cresia, Mura 'e Crabas, Mura 'e Figus) attualmente penalizzati dalla prossimità della ferrovia. Pertanto lo spostamento del tracciato verso Est, con due viadotti alle estremità Sud (Solarussa) e Nord (Paulilatino) e una lunga galleria al centro (Bauladu) sarebbe vantaggiosa tanto ai fini della fruizione del patrimonio archeologico quanto ai fini del ripristino paesaggistico dell'area e della riduzione dell'impatto paesaggistico complessivo.

Pertanto si propone a codesta Commissione regionale la revisione del D.M. 05.01.1996 tramite l'aggiunta all'art. 2 (vincolo indiretto) del seguente comma d):

"d) Relativamente alla linea ferroviaria esistente, sono consentite varianti migliorative anche comportanti nuove costruzioni che assicurino il ripristino paesaggistico dell'area e la riduzione dell'impatto paesaggistico complessivo a tutto vantaggio della fruizione del complesso archeologico."

Si allegano una copia del D.M. 05.01.1996, uno stralcio della planimetria di progetto e alcune fotografie del nuraghe Pidighi C e dell'area interessata dal viadotto in argomento >.

VISTO il verbale della seduta del 10/11/2017 della Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna (inoltrato per le vie brevi dal Segretariato Regionale del MiBACT per la Sardegna a seguito di quanto richiesto per le medesime vie brevi dal Responsabile del procedimento del Servizio V della Direzione generale ABAP), con il quale era stato espresso il seguente parere in merito a quanto richiesto dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con nota prot. n. 20717 del 05/10/2017:

< ... Punto 5. Dell'ordine del giorno. Varie ed eventuali.

1. Proposta di revisione del Decreto di tutela D.M. 05.01.1996 sull'area Archeologica sita in Solarussa-Bauladu-Paulilatino.

Con D.M. del 05.01.1996 è stato sottoposto a tutela archeologia diretta e indiretta un'area dove insiste il complesso archeologico in loc. Pidighi e Muni Accas.

La Soprintendenza ABAP con la nota n. 2017 [nota della Direzione generale ABAP: leggasi "20717"] del 5 Ottobre 2017 sottopone alla Commissione l'opportunità di procedere ad una revisione del vincolo, per quanto riguarda le condizioni di intervento ammissibili sull'area sottoposta a tutela indiretta al fine di consentire la realizzazione di un viadotto nell'estremità dell'area delimitata dal decreto di tutela indiretto. In particolare si propone di inserire tra le norme di tutela indiretta la seguente norma[:]

d) Relativamente alla linea ferroviaria esistente, sono consentite varianti migliorative anche comportanti nuove costruzioni che assicurino il ripristino paesaggistico dell'area e la riduzione dell'impatto paesaggistico complessivo a tutto vantaggio della fruizione del complesso archeologico"

La Commissione, analizzate le condizioni poste a suo tempo dal decreto ritiene che le stesse consentano di valutare i progetti di riqualificazione della linea ferroviaria esistente ancorché ricadenti nell'area di tutela indiretta senza dover modificare il provvedimento di tutela. Si raccomanda di valutare attentamente il progetto di ripristino e eventuale rinaturalizzazione dell'esistente linea ferroviaria ...>.

CONSIDERATO che il Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 14937 del 29/05/2019, ha comunicato il seguente contributo istruttorio:

< Nel far seguito alla nota di codesto Servizio V prot. n. 1070 del 14.01.2019, esaminati gli elaborati progettuali pubblicati sul sito del MATTM, viste le note prot. n. 8434 del 09.05.2019 della SABAP per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna e prot. 5022 del 29.04.2019 della SABAP per le province di Sassari e Nuoro, con le quali i competenti Uffici territoriali comunicano le proprie valutazioni in merito ai lavori in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Per quanto riguarda il territorio di competenza della SABAP per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna e, in particolare, i comuni di Comuni di Solarussa, Bauladu, Paulilatino, Tramatzu in provincia di Oristano, preso atto di quanto riportato dalla Relazione archeologica nonché di quanto affermato dalla Soprintendenza riguardo al mancato rinvenimento di evidenze

28



archeologiche nei saggi effettuati nel corso della procedura di verifica preventiva di interesse archeologico, si ritiene comunque opportuno evidenziare che "il tratto iniziale della variante in progetto lambisce e in piccola parte interseca una vasta area tutelata ai sensi degli artt. 10, 12-13 e 45 del D.Lgs. n. 42/2004" con DM 05.01.1996, copia del quale risulta trasmessa al proponente dalla citata Soprintendenza, come riportato da detto Ufficio nella nota prot. 25089 del 05.12.2017.

Si deve anche considerare che il perimetro oggetto di dichiarazione di interesse particolarmente importante, come pure di tutela indiretta, costituiscono di per sé zone di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. m), del D.Lgs. 42/2004, la cui valenza paesaggistica non risulta essere mai stata oggetto di valutazione da parte della competente Soprintendenza (come d'altronde si evince dalla lettura del penultimo capoverso delle note SABAP-CA prot. n. 7256 del 05.04.2018 e n. 25089 del 05.12.2017).

Tutto ciò considerato, si richiede che le prescrizioni impartite dalla suddetta Soprintendenza di Cagliari vengano così integrate:

1. la strada raffigurata negli elaborati nn. 209-210, destinata a sostituire quella esistente in rapporto col passaggio a livello da sopprimere al Km 115,883, dovrà essere modificata in modo da evitare qualsiasi interferenza con la tomba e gli altri componenti del complesso archeologico di Mura Cuada;
2. dovrà essere elaborato il progetto di ripristino del tracciato ferroviario dismesso in corrispondenza dei complessi archeologici di Pidighi-Muru Accas (Comuni di Solarussa e Bauladu) e di Mura Cuada (Comune di Paulilatino)."
3. Il tratto iniziale della variante in progetto, che lambisce e in piccola parte interseca l'area tutelata con DM 05.01.1996, dovrà essere modificata in modo da evitare qualsiasi interferenza con detta area. La nuova variante per questo individuata deve essere definita e valutata fin dalla presente fase di VIA, attraverso adeguati elaborati progettuali, comprensivi anche della nuova verifica preventiva dell'interesse archeologico relativa al sedime conseguentemente individuato per il suo tracciato.

Si coglie infine l'occasione per invitare la SABAP di Cagliari a provvedere all'avvio del procedimento di integrazione della dichiarazione di cui al DM 05.01.1996 (sia per quanto attiene la tutela diretta che quella indiretta) includendo nella stessa perimetrazione il nuraghe Pidighi E con il relativo insediamento e l'area di rispetto, del resto già oggetto di una individuazione nell'ambito dell'adeguamento del PUC al PPR.

Per quanto riguarda il territorio di competenza della SABAP per le province di Sassari e Nuoro e, in particolare, i comuni di Giave, Bonorva e Cossoine (SS), pur nel prendere atto dell'esito negativo dei saggi effettuati nell'ambito del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico, si concorda pienamente con le valutazioni della Soprintendenza che, sottolineando l'elevata densità di beni storici ed archeologici che caratterizza il territorio di Bonorva e Giave, ritiene "tale dato non ... sufficiente e sostanziale per una valutazione complessivamente positiva delle opere progettate, alla luce della densità e della monumentalità dei beni archeologici sopra citati, che, unitamente alle altre componenti di paesaggio appresso evidenziate, costituisce il paesaggio archeologico che ha dato il nome alla cd. "Valle dei nuraghi" e sul quale la variante di tracciato qui proposta è capace di incidere, ..., in modo significativamente negativo per la sua completa conservazione quale fino ad oggi giuntaci".

Ciò anche considerato il fatto che, sebbene la documentazione prodotta dalla Proponente sia stata giudicata "carente soprattutto per quanto riguarda lo studio delle interferenze visive con i beni archeologici presenti nell'area e l'incidenza delle opere sui beni paesaggistici singoli e sull'assetto complessivo del paesaggio", l'Ufficio territoriale competente "ha provveduto ... alla realizzazione di idonea documentazione fotografica dei luoghi interessati dall'intervento, con riprese fotografiche ampie di ciascun tratto, realizzate dai principali punti di panoramici e dalle strade pubbliche, da cui sono evidenti le precipue caratteristiche paesaggistiche dell'area, che illustrata da più appropriati punti di vista, appare quindi paesaggisticamente connotata da un caratteristico e reciproco rapporto di elementi ... i quali tutti insieme si compenetrano in un unicum che il nuovo tracciato ferroviario sezionerebbe in più parti, negandone di conseguenza proprio la relativa caratteristica unitarietà".



Nonostante le indagini preventive non abbiano restituito evidenze archeologiche, sulla base di tali elementi, considerando le caratteristiche peculiari del contesto che costituisce la "Valle dei nuraghi", si concorda con le valutazioni della Soprintendenza che ha ritenuto l'intervento previsto non compatibile con la tutela del paesaggio archeologico in esame >.

CONSIDERATO che il **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, con nota prot. n. DVA.RU.U.13034 del 22/05/2019, ha comunicato alla Società RFI S.p.A. che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS, con nota prot. n. CTVA.RU.U.1657 del 09/05/2019, ha rappresentato l'esigenza di chiedere integrazioni al proponente, che pertanto sono state chieste alla stessa, indicando trenta giorni quale termine per la relativa consegna come stabilito dal D.Lgs. 152/2006.

CONSIDERATO che la **Regione Autonoma della Sardegna**, con nota prot. n. 12364 del 06/06/2019, ha evidenziato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che la richiesta di quest'ultimo di integrazioni al proponente di cui alla relativa nota del 22/05/2019 sopra citata, non tenesse conto di quanto ugualmente chiesto dalla stessa Regione con le proprie osservazioni del 24/04/2019 (prot. n. 9031).

CONSIDERATO che la **Società RFI S.p.A.**, con nota prot. n. RFI-DIN-DIS.NB\A0011\P\2019\0000531 del 12/06/2019, ha chiesto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una proroga della scadenza per la consegna della documentazione richiesta il 22/05/2019, fino all'8/07/2019.

CONSIDERATO che il **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, con nota prot. n. DVA.RU.U.15783 del 20/06/2019, ha comunicato alla Società RFI S.p.A. la necessità di tener conto anche delle richieste di documentazione integrativa formulata dalla Regione Autonoma della Sardegna con le proprie osservazioni prot. n. 9031 del 24/04/2019.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 17990 del 01/07/2019, ha comunicato alla Società RFI S.p.A. come anche alle altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento di cui trattasi, quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento, si evidenzia a codesta Società RFI S.p.A. e a codeste Amministrazioni che a seguito dell'istruttoria svolta da questo Ministero sono state espresse le seguenti valutazioni endoprocedimentali:

- *Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, prot. n. 5022 del 29/04/2019;*
- *Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, prot. n. 8434 del 09/05/2019;*
- *Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP, prot. n. 14937 del 29/05/2019.*

Le risultanze delle predette valutazioni hanno fatto emergere, per tutti i profili di tutela considerati (patrimonio culturale e paesaggio) una sostanziale incompatibilità delle due varianti proposte con il quadro vincolistico gravante sulle aree interessate, come anche con i relativi valori paesaggistici, quali nel dettaglio analizzati nei pareri endoprocedimentali delle competenti Soprintendenze ABAP, che si allegano.

In particolare, per il tracciato relativo alla "Variante di Bonorva-Torralba" è emerso, in sintesi, che: "... Per tutto quanto sopra riportato, si ritiene pertanto che il progetto presenti notevoli criticità, che emergono con evidenza anche malgrado la carenza documentale sopra segnalata e in assenza degli elaborati che avrebbero dovuto far parte del progetto e avrebbero consentito allo stesso proponente – nell'ambito della redazione del SLA - una più immediata valutazione del livello di alterazione e dell'effetto delle opere sull'assetto complessivo del paesaggio o nella prossimità dei singoli beni. La visibilità delle opere appare comunque molto elevata da tutti i principali punti di osservazione e dalle strade pubbliche: i viadotti si staglierebbero con forte impatto sul quadro naturale percepibile dal tratto stradale oggetto del D.M. 2.10.1961 sopra citato. Le opere in galleria, i viadotti, i consistenti movimenti di terra sui rilievi, con scavi, tagli dei versanti, eliminazione della vegetazione arborea e arbustiva, ecc. inciderebbero direttamente, con pesanti e irreversibili modificazioni, sugli elementi di valore del contesto e diventerebbero un fattore di elevata dissonanza con i caratteri naturali e storici, in particolare relativi al paesaggio vulcanico e al paesaggio archeologico, ed elemento detrattore della qualità paesaggistica ed eserciterebbero un eccessivo e squilibrato carico sull'equilibrio formale, strutturale e di relazioni

30



dell'ambito interessato. Pertanto, per le motivazioni su esposte, il parere di questo Ufficio in merito alla variante in progetto è negativo ...”.

Relativamente al tracciato della “Variante di Bauladu” è emerso, tra l'altro, che: “... Il tratto iniziale della variante in progetto lambisce e in piccola parte interseca una vasta area tutelata ai sensi degli artt. 10, 12-13 e 45 del D. Lgs. n. 42/2004. Si tratta del complesso archeologico in loc. Pidighi e Muru Accas del Comune di Solarussa (OR); il D.M. 05.01.1996 definisce le aree di vincolo diretto di cinque siti archeologici interconnessi (nuraghe Muru Accas con insediamento e fonte; nuraghe Pidighi A con insediamento e fonte; nuraghe Pidighi B con resti d'insediamento; nuraghi Pidighi C e D apparentemente isolati); inoltre lo stesso D.M. definisce un'unica ampia area sottoposta a vincolo indiretto, tagliata in due parti dalla linea ferroviaria esistente ed estesa anche alla porzione confinante del territorio di Bauladu. Precisamente, il tracciato ferroviario in progetto interseca con un viadotto l'angolo sud-orientale dell'area sottoposta a vincolo indiretto; quattro campate del viadotto con cinque piloni, per un'altezza massima di 14 metri circa, sono previste circa 25 metri dentro l'area vincolata per una lunghezza di circa 110 metri ...” ed ancora che: “... Poco più avanti si trova il nuraghe Pidighi E di Solarussa, individuato nel 2006 e pertanto non compreso nel grande vincolo del 1996; si tratta di un piccolo nuraghe semplice, probabilmente mai terminato e accompagnato da scarsissime tracce di insediamento. Il nuraghe non sarà interessato dai lavori e resterà indisturbato sul lieve pendio collinare a monte dell'imboccatura meridionale della galleria, alla distanza di circa 80 metri da essa ...”.

La Soprintendenza ABAP di Cagliari, nel parere del 09/05/2019, ha comunicato che la Commissione regionale per il patrimonio culturale, nella seduta del 10/11/2017, aveva verificato su propria richiesta il quadro prescrittivo del DM 05/01/1996 in riferimento alla natura delle opere previste per la variante in esame. Dal relativo verbale di riunione del 10/11/2017, si apprende che “La Commissione, analizzate le condizioni poste a suo tempo dal decreto ritiene che le stesse consentano di valutare i progetti di riqualificazione della linea ferroviaria esistente ancorché ricadenti nell'area di tutela indiretta senza dover modificare il provvedimento di tutela. Si raccomanda di valutare attentamente il progetto di ripristino e eventuale rinaturalizzazione dell'esistente linea ferroviaria” e, pertanto, che la valutazione della compatibilità dell'opera prevista è comunque riservata alla competente Soprintendenza ABAP, come stabilito dal DM n. 44/2016, null'altro avendo determinato in merito la stessa Commissione.

Questa Direzione generale ABAP - alla luce di quanto comunicato dalla competente Soprintendenza ABAP di Cagliari; visti gli elaborati di progetto (tra l'altro, quelli pubblicati sul sito web del MATTM con gli identificativi nn. 126, 239, 359, 362, 360 e 874); visto quanto evidenziato con la Circolare n. 8 del 21/02/2019 di questa Direzione generale ABAP, relativa alle competenze tecniche riservate alla Soprintendenza ABAP dal DM n. 44/2016 e quelle dichiarative attribuite alla Commissione regionale per il patrimonio culturale dal DPCM n. 171/2014; visto quanto valutato dalla Commissione regionale per il patrimonio culturale nella seduta del 10/11/2017; considerato, tra l'altro, che il Piano Urbanistico Comunale adottato dal Comune di Solarussa in adeguamento al Piano paesaggistico regionale ai sensi dell'articolo 49 delle relative Norme Tecniche di Attuazione, ha individuato un'area di tutela condizionata in corrispondenza dell'area di cui al DM 05/01/1996 e del limitrofo nuraghe Pidighi E, scoperto nel 2006 e non riportato nel Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici e identitari del PPR quale bene paesaggistico ai sensi dell'articolo 48 delle suddette Norme; considerato che le Norme Tecniche di Attuazione dell'adottato PUC del Comune di Solarussa non ammettono per l'area di tutela condizionata (a valenza di bene paesaggistico tipizzato e individuato dal PPR ai sensi degli articoli 48 e 49 delle NTA del PPR e intercettata dal rilevato e viadotto VI01 della variante in questione come illustrato nella figura 2-3 della Relazione paesaggistica, p. 21) la realizzazione di nuove costruzioni che compromettano le caratteristiche di naturalità del contesto e dei luoghi complementari al bene, ammettendo al contrario solo interventi relativi a opere pubbliche di difesa del suolo, di irrigazione o reti di distribuzione; ritiene che non possa considerarsi compatibile il tracciato proposto per la “Variante di Bauladu” rispetto alla necessaria conservazione delle aree oggetto di dichiarazione con il DM 05/01/1996 e del nuraghe Pirighi E (connesso alle tracce di un insediamento), in considerazione della necessità di preservare le relative strutture e non ne sia messa in pericolo l'integrità, danneggiata la prospettiva o la luce, ovvero alterate le condizioni di



ambiente e di decoro (elementi rilevanti per la consequenziale tutela paesaggistica ai sensi dell'articolo 142, co. 1, lett. m, del D.Lgs. 42/2004), per il quale ultimo miraghe Pidighi E questa Direzione generale ABAP (con il contributo istruttorio del Servizio II) ha chiesto al proprio competente Ufficio periferico di voler avviare il necessario provvedimento di dichiarazione e di tutela indiretta, ad integrazione di quanto già dichiarato con il DM 05/01/1996.

Si deve, infatti, "... anche considerare che il perimetro oggetto di dichiarazione di interesse particolarmente importante [nota: leggesi quale quello oggetto del DM 05/01/1996, ma anche quello di prossima dichiarazione], come pure di tutela indiretta, costituiscono di per sé zone di interesse archeologico ai sensi dell'articolo 142, co. 1, lett. m), del D.Lgs. 42/2004, la cui valenza paesaggistica non risulta essere mai stata oggetto di valutazione da parte della competente Soprintendenza (come d'altronde si evince dalla lettura del penultimo capoverso delle note SABAP-CA prot. n. 7256 del 05.04.2018 e n. 25089 del 05.12.2017) ...", (cfr. in quest'ultime, come comunque già noto alla Società Italferr S.p.A.: "... Le indicazioni della presente nota si riferiscono esclusivamente alle evidenze di carattere archeologico e non ad eventuali ulteriori procedimenti o limitazioni derivanti dalla presenza di vincoli ascrivibili ad altri aspetti del patrimonio culturale e paesaggistico tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 ...").

Tale area tutelata per legge (per la quale parte oggetto del provvedimento di tutela indiretta di cui allo stesso DM 05/01/1996, vige peraltro la prescrizione di quest'ultimo di cui all'articolo 2, lett. a: "è vietato elevare costruzioni di qualsiasi genere, anche provvisorie", da considerarsi in rapporto con quella della lett. c, contenente tra l'altro esplicito riferimento ai lavori per l'esistente linea ferroviaria) è, d'altronde, caratterizzata nell'ambito interferito dalla variante in esame da una totale naturalità e sarebbe, quindi, irrimediabilmente alterata dal nuovo tracciato proposto (nello specifico costituito da una linea sia in rilevato, che in viadotto).

Ancora, la Carta dell'intervisibilità della variante di Bauladu (cfr. Relazione paesaggistica, figura 4-6 di p. 56) pone in luce le aree dalle quali sarebbe visibile la variante proposta (tra cui il viadotto VI01), in gran parte ricomprese in quelle oggetto di dichiarazione con il DM 05/01/1996.

Anche il fotoinserimento del rilevato e viadotto VI01 in questione, prodotto da codesta Società RFI S.p.A. (cfr. Relazione paesaggistica, pp. 66-67, figure 4-9, 4-10 e 4-11; ovvero Dossier fotografico e fotoinserimenti, pp. 04-05, figura PF1) mostra la particolare invasività delle relative strutture rispetto all'ambito vincolato e, in particolare, alla sua totale naturalità, che sarebbe oggetto con l'opera prevista di una sostanziale cesura nella sua continuità percettiva di contesto dei beni culturali archeologici oggetto di tutela.

E' ancora il caso di evidenziare che, in corrispondenza dell'imbocco della galleria (imbocco lato Oristano), si posizionerebbe un'ampia area tecnica (AT.01), che prevede per l'esercizio dell'infrastruttura la realizzazione della corrispondente "Area di sicurezza" (cfr. elaborato n. 239), con la costruzione di un ampio fabbricato di sicuro impatto modificativo della già descritta naturalità dei luoghi.

Inoltre, è necessario osservare che il predetto elaborato n. 126 (Plano-profilo di progetto su ortofoto - Tavola 2 di 5) pone in evidenza come, in corrispondenza del Nuraghe Pidighi E (progressiva chilometrica 2+310,00 circa, coincidente con un tratto in galleria naturale e molto prossima alla fine dello scavo in artificiale alla progressiva 2+293,00 - cfr. elaborati nn. 359 e 360), risulti assai minima la copertura naturale rimanente dopo la realizzazione della stessa galleria (quota progetto = 92.39 m; quota terreno: 104.83 m; altezza media della galleria: 5.90±0.05 m; copertura residuale netta: ca. 6.00 m), tanto da ritenere, anche solo per un principio di precauzione, non certa la mancata interferenza dello stesso bene archeologico con le strutture in progetto (a prescindere, quindi, dagli esiti negativi emersi in precisa corrispondenza della galleria artificiale prevista), oltre alla modifica certa del relativo contesto di giacenza di rilevanza paesaggistica.

Ancora, la competente Soprintendenza ABAP di Cagliari, con il parere del 09/05/2019, evidenzia che la costruzione di un tratto della strada prevista in sostituzione di quella esistente per la soppressione del passaggio a livello al km 115,883 (progressiva chilometrica della Variante di Bauladu: 7+639,66), avrebbe quale conseguenza la sua diretta interferenza con il miraghe di Mura Cuada, con il relativo insediamento, in Comune di Paulilatino. Lo stesso nuraghe è oggetto di tipizzazione e individuazione quale bene



paesaggistico da parte del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo (Repertorio codice n. 8565) e, pertanto, per lo stesso vigono le restrittive norme di tutela stabilite dall'articolo 49, comma 1, delle relative Norme Tecniche di Attuazione, che sarebbero disattese con l'intervento proposto.

In merito a quanto richiesto ad integrazione al proponente da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (nota prot. n. DVA.RU.U.13034 del 22/05/2019, allegata alla presente per opportuna conoscenza delle competenti Soprintendenze ABAP in indirizzo) e osservato dalla Regione Autonoma della Sardegna (nota prot. n. 9031 del 24/04/2019, anch'essa allegata alla presente), si deve rappresentare che per gli aspetti oggetto delle valutazioni di questo Ministero inerenti il patrimonio culturale le stesse non sembrerebbero poter risultare risolutive delle criticità evidenziate dalla propria istruttoria tecnica.

Considerato, quindi, quanto emerso dall'istruttoria tecnica svolta da questo Ministero (Direzione generale ABAP e competenti Soprintendenze ABAP) relativamente al fatto che entrambe le variante di tracciato ferroviario trasmesse presentino più profili di incompatibilità con il patrimonio culturale e il paesaggio, tali da costituire impatti significativi e negativi sul medesimo fattore ambientale non altrimenti mitigabili; dovendosi pertanto diversamente configurare il relativo progetto al fine di garantire il pieno rispetto delle imprescindibili esigenze di tutela e conservazione del patrimonio culturale e del paesaggio; si comunica quanto sopra a codesta Società RFI S.p.A. al fine di poter presentare eventuali proprie osservazioni in merito.

Si rappresenta, inoltre, a codesta Società RFI S.p.A. che, in caso di un mancato riscontro, si procederà comunque all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge n. 241/1990.

Si rimane in attesa di un cortese e urgente riscontro in merito >.

CONSIDERATO che la Società RFI S.p.A., con nota prot. n. RFI-DIN-DIS.NB\A0011\P\2019\0000635 del 05/07/2019, ha trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la documentazione integrativa chiesta dal medesimo Ministero con la nota del 22/05/2019 sopra richiamata, chiedendo, nel contempo, che la documentazione integrativa chiesta per conto della Regione Autonoma della Sardegna con la nota del 20/06/2019 potesse essere consegnata entro il 26/07/2019.

CONSIDERATO che la Società RFI S.p.A., con nota prot. n. RFI-DIN-DIS.NB\A0011\P\2019\0000653 dell'11/07/2019 – avente ad oggetto “Comunicazione avvio dell'esame del parere prot. MIBAC 0017990-P del 1/07/2019” -, ha comunicato alla Direzione generale ABAP che “Con riferimento all'oggetto, preso atto del provvedimento e della complessità dell'analisi del parere ricevuto, si comunica che è stato avviato l'esame del predetto parere il cui esito sarà fornito nel più breve tempo possibile al fine di consentire le conseguenti valutazioni di Codesto Ministero. Si resta disponibili per eventuali chiarimenti al riguardo”.

CONSIDERATO che la Società RFI S.p.A., con nota prot. n. RFI-DIN-DIS.NB\A0011\P\2019\0000681 del 15/07/2019 – avente ad oggetto “Trasmissione controdeduzioni al parere prot. MIBAC 001799-P del 1/07/2019” -, ha trasmesso le suddette controdeduzioni, rappresentando nel contempo “... che modifiche sostanziali del tracciato delle opere in oggetto implicherebbero l'avvio di un nuovo iter autorizzativo e, pertanto, determinerebbero il mancato perseguimento degli obblighi giuridicamente vincolanti caratterizzanti le risorse FSC 2014/20120 con la conseguente perdita integrale del finanziamento stesso”.

CONSIDERATO che alla predetta nota del 15/07/2019 della Società RFI S.p.A. sono stati allegati i seguenti documenti: “Relazione di riscontro”, “All.to 1 alla relazione. Foto-inserimenti” e “All.to 2 alla relazione. Cronologia del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico”.

CONSIDERATO che, all'esito dell'istruttoria condotta dalla Direzione generale ABAP, emerge come le due varianti ferroviarie proposte risultano l'una non compatibile (“Variante di Bonorva-Torralba”, per le ragioni esposte nella comunicazione del 01/07/2019) e l'altra (“Variante di Bauladu”) suscettibile di compatibilità, purché nel rispetto - quest'ultima variante - di un adeguato quadro di condizioni ambientali – anche in riferimento a quanto proposto in ulteriore variante il 29/11/2019 -, con il patrimonio culturale e il paesaggio e con le imprescindibili esigenze di tutela degli stessi, esigenze in particolare riferite all'ambito archeologico e all'ambito paesaggistico.

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. DVA.RU.U.18316 del 15/07/2019, nel trasmettere alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto

33



ambientale – VIA e VAS la documentazione integrativa prodotta dalla Società RFI S.p.A. con la nota del 05/07/2019, ha nel contempo concesso alla stessa Società la proroga richiesta per la presentazione della ulteriore documentazione integrativa chiesta il 20/06/2019 per conto della Regione Autonoma della Sardegna.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 20246 del 22/07/2019, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota di questa Direzione generale ABAP prot. n. 17990 del 01/07/2019 e alle note di codesta Società RFI S.p.A. prot. n. 635 del 05/07/2019 e n. 681 del 15/07/2019, si comunica quanto segue.

Codesta Società RFI S.p.A., con nota prot. n. 681 del 15/07/2019, ha inteso riscontrare le valutazioni istruttorie espresse da questa Direzione generale ABAP il 01/07/2019, affermando, tra l'altro, di aver inoltrato con la medesima nota del 15/07/2019 alcuni allegati, la cui disponibilità sarebbe stata garantita attraverso un link esterno, come riportato nel testo della relativa email PEC di inoltro.

In merito, si deve evidenziare a codesta Società RFI S.p.A. che questa Direzione generale ABAP non può accedere al predetto link esterno stante la necessità di garantire la sicurezza dei propri sistemi informatici e, pertanto, la medesima documentazione allegata alla relativa nota del 15/07/2019 non potrà in tal modo essere acquisita da questo Ufficio e, di conseguenza, valutata per quanto di competenza nel presente procedimento.

Ancora, in merito a quanto comunicato da codesta Società RFI S.p.A., con nota prot. n. 635 del 05/07/2019, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in merito alla richiesta di documentazione integrativa di cui alle relative note prot. n. DVA.RU.U.13034 del 22/05/2019 e n. DVA.RU.U.13.34 del 20/06/2019, si deve rappresentare allo stesso Ministero e a codesta Società RFI S.p.A. che sul sito web dell'Autorità competente in sede statale risulta pubblicato, alla data della presente, solo l'elaborato denominato "Integrazioni alle richieste della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS. Nota DVA.Registro Ufficiale.U.0013034.22.-05-2019" (già trasmesso alla CTVA con la nota prot. n. DVA.RU.U.18316 del 15/07/2019) e non anche i relativi sette documenti dichiarati come consegnati con il medesimo documento (cfr. le relative pp. 5, 12 e 14).

Per quanto sopra è considerato che tutta la documentazione prodotta nell'ambito del presente procedimento VIA dal proponente deve essere messa a disposizione di tutte le Amministrazioni pubbliche coinvolte nel medesimo procedimento (ancor più di questo Ministero, concertante in sede di dichiarazione della compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi) per il tramite del sito web dell'Autorità competente in sede statale, si chiede al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di voler considerare la necessità che questo Ministero (Direzione generale ABAP e competenti Soprintendenze ABAP) sia messo in grado di consultare prontamente, per il tramite del suddetto sito web, tutta la documentazione presentata dalla Società RFI S.p.A.

Con l'occasione, si evidenzia a codesto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna - Sede Coordinata di CAGLIARI, in riferimento alle relative note prot. n. 29360 del 19/07/2019 e n. 29352 del 19/07/2019, la necessità per questa Direzione generale ABAP di conoscere i contenuti delle "richieste di integrazioni, chiarimenti e pareri" acquisiti nel corso del relativo procedimento di cui all'art. 81 del DPR n. 616/1977 e DPR 18/04/1994, n. 383, la cui trasmissione con le rispettive note prot. n. 18097 e n. 18108 dell'08/05/2019 non è avvenuta anche alla scrivente Direzione generale.

Si rimane in attesa di un cortese e urgente riscontro in merito >.

CONSIDERATO che la Società RFI S.p.A., con nota prot. n. RFI-DIN-DIS.NB\A0011\P\2019\0000717 del 22/07/2019, ha trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la documentazione integrativa chiesta dal medesimo Ministero con la nota del 20/06/2019 sopra richiamata, per conto della Regione Autonoma della Sardegna.

CONSIDERATO che la Società RFI S.p.A., con nota prot. n. RFI-DIN-DIS.NB\A0011\P\2019\0000719 del 23/07/2019, ha trasmesso alla Direzione generale ABAP su supporto informatico la documentazione allegata alla propria nota prot. n. RFI-DIN-DIS.NB\A0011\P\2019\0000681 del 15/07/2019, di

34



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-67234401

PEC: mibac-dg-abap@proteccionculturali.it

PEC: dg-abap@beniculturali.it

controdeduzione alla comunicazione della medesima Direzione generale prot. n. 17990 del 01/07/2019.

CONSIDERATO che il **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, con nota prot. n. DVA.RU.U.20186 del 31/07/2019, nel trasmettere alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS la documentazione integrativa prodotta dalla Società RFI S.p.A. con la nota del 22/07/2019, ha nel contempo comunicato la pubblicazione della stessa documentazione e di un nuovo avviso al pubblico sul proprio sito web.

CONSIDERATO che la **Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dei Trasporti**, con nota prot. n. 7543 del 25/07/2019, ha chiesto un incontro tecnico alla Direzione generale ABAP, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla Società RFI S.p.A. per il mese di settembre 2019, al fine di "... *analizzare insieme le tempistiche ancora necessarie per ottenere il parere di VIA, propedeutico alla chiusura delle Conferenza di Servizi, e verificare la compatibilità con i cronoprogrammi di realizzazione dei due interventi al fine di scongiurare la perdita del finanziamento ...*", incontro, quindi, sollecitato con nota prot. n. 8340 del 04/09/2019 e, per le vic brevi, il 23/09/2019.

CONSIDERATO che la **Società RFI S.p.A.**, con nota prot. n. RFI-DIN-DIS.NB\A0011\P\2019\762 del 05/08/2019, a riscontro della suddetta nota del 25/07/2019 della Regione Autonoma della Sardegna, ha comunicato la propria disponibilità ad un incontro presso la Direzione generale ABAP per il mese di settembre 2019, quindi ribadita con successiva nota prot. n. RFI-DIN-DIS.NB\A0011\P\2019\828 del 05/09/2019.

CONSIDERATO che il 28/10/2019 si è svolta la richiesta riunione presso gli uffici della Direzione generale ABAP alla presenza della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dei Trasporti e la Società RFI S.p.A.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP in esito alla riunione svoltasi il 28/10/2019, con nota prot. n. 31249 del 31/10/2019, ha comunicato quanto segue alla Società RFI S.p.A.:

< In riferimento al progetto in argomento, facendo seguito alla nota di questa Direzione generale ABAP prot. n. 17990 del 01/07/2019 e alle note di codesta Società RFI S.p.A. prot. n. 635 del 05/07/2019 e n. 681 del 15/07/2019, come anche alle risultanze della riunione svolta presso i propri Uffici in data 28/10/2019, si comunica quanto segue.

Come concordato nella suddetta riunione, si chiede a codesta Società RFI S.p.A. di voler produrre la seguente documentazione integrativa, al fine di consentire a questa Direzione generale ABAP di valutare la possibilità di superare le criticità riscontrate a riguardo delle due varianti proposte alla valutazione sulla base degli esiti dell'istruttoria condotta da questo Ministero e comunicati con la predetta nota del 01/07/2019:

- Variante di "BAULADU":

- 1. studio di fattibilità tecnico economica della demolizione e del ripristino morfologico e paesaggistico del tratto ferroviario esistente all'interno dell'area oggetto di vincolo di tutela diretta e indiretta di cui al DM 05/01/1996, quale dismesso a seguito della realizzazione della nuova variante;*
- 2. studio di fattibilità tecnico economica di modifica del "VI01 - Viadotto 1", con l'adozione di una più estesa soluzione di sostegno con terrapieno del piano del ferro, tenendo conto dei risultati emersi con il Piano di monitoraggio ambientale di cui al successivo punto n. 4) a salvaguardia dell'area di vincolo di tutela indiretta di cui al DM 05/01/1996 e dell'area di vincolo diretto del "complesso denominato Nuraghe Pidighi E" di cui al DDG n. 1041/2019 (allegato alla presente);*
- 3. studio di fattibilità tecnico economica di modifica dell'area di sicurezza posta all'imbocco della "GN01 – Galleria Naturale", escludendo con lo stesso studio la realizzazione di qualsivoglia costruzione fuori terra;*
- 4. Piano di monitoraggio ambientale (ANTE-OPERAM; IN CORSO D'OPERA; POST-OPERAM) relativo alla prevenzione del rischio di danneggiamento del "complesso denominato Nuraghe Pidighi E" di cui al DDG n. 1041/2019, comprensivo di elaborati grafici di dettaglio*

35



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06-67234401

PEC: mbae-dg-abap@minicert.beniculturali.it

PEC: dg-abap@beniculturali.it

(planimetrie, sezioni, ecc.) che consentano di identificare, con la necessaria precisione, la localizzazione del suddetto bene culturale rispetto a tutte le opere previste per la realizzazione della presente variante (anche in riferimento alle diverse fasi costruttive della suddetta galleria, come anche all'installazione-esercizio-smantellamento delle relative aree di cantiere e alle proposte opere di mitigazione);

5. Relazione paesaggistica di cui al DPCM 12/12/2005, con i necessari aggiornamenti conseguenti ai nuovi interventi e alle nuove soluzioni progettuali (comprese le nuove proposte di mitigazione e compensazione) definite a seguito delle suddette richieste dal n. 1 al n. 4;
6. Verifica preventiva del rischio archeologico di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 25, con i necessari aggiornamenti conseguenti ai nuovi interventi e alle nuove soluzioni progettuali (comprese le nuove proposte di mitigazione e compensazione) definite a seguito delle suddette richieste dal n. 1 al n. 4;

- Variante di "BONORVA-TORRALBA":

1. studio di fattibilità tecnico economica di definizione di una nuova soluzione progettuale (con l'adozione, se possibile, anche di maggiori tratti in galleria al fine di evitare la realizzazione delle opere d'arte relative ai viadotti "VI01" e "VI02" e la definizione di adeguate opere di mitigazione e compensazione) che consenta di realizzare una variante compatibile:
 - a) con il quadro vincolistico e di tutela del patrimonio culturale archeologico (compreso il relativo contesto di giacenza a valenza paesaggistica) individuato nel corso della Verifica preventiva del rischio archeologico già condotta;
 - b) con il quadro di vincolo e di tutela del patrimonio culturale paesaggistico, costituito – in particolare – dalle aree tutelate per legge (ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. l, del D.Lgs. 42/2004) per i vulcani "Pedra Mendarza" e "M.te Annaru Poddighe";
2. Relazione paesaggistica di cui al DPCM 12/12/2005, con i necessari aggiornamenti conseguenti ai nuovi interventi e alle nuove soluzioni progettuali (comprese le nuove proposte di mitigazione e compensazione) definite a seguito della suddetta richiesta n. 1;
3. Verifica preventiva del rischio archeologico di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 25, con i necessari aggiornamenti conseguenti ai nuovi interventi e alle nuove soluzioni progettuali (comprese le nuove proposte di mitigazione e compensazione) definite a seguito della suddetta richiesta n. 1.

Con l'occasione, si informa codesta Società RFI S.p.A. che questa Direzione generale ABAP, con DDG n. 1041 del 27/09/2019 (allegato alla presente, insieme agli atti di proposta della competente Soprintendenza ABAP, corredati della relativa planimetria e relazione storico-artistica), ha dichiarato l'interesse archeologico ai sensi dell'art. 10, co. 1, del D.Lgs. 42/2004 del "complesso denominato Nuraghe Pidighi E", sito nel Comune di Solarussa (OR).

Si rimane in attesa di un cortese e urgente riscontro in merito >.

CONSIDERATO che la Società RFI S.p.A., con nota prot. n. RFI-DIN-DIS.NB\A0011\P\2019\1077 del 13/11/2019, a riscontro della suddetta nota del 31/10/2019, ha comunicato di aver concluso le prime valutazioni tecniche, chiedendo di conseguenza al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di voler convocare un incontro, nel mese di dicembre, mirato a condividere le soluzioni tecniche individuate per corrispondere alla richiesta della Direzione generale ABAP del 31/10/2019, soluzioni, tuttavia, non trasmesse con la stessa nota del 13/11/2019.

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dei Trasporti, con nota prot. n. 10612 del 14/11/2019, ha concordato con la richiesta della Società RFI S.p.A. del 13/11/2019.

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. DVA.RU.U.29908 del 15/11/2019, ha evidenziato alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS la richiesta formulata dalla Direzione generale ABAP con la nota dle 31/10/2019 sopra citata.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 31249 del 31/10/2019, ha comunicato quanto segue alla Società RFI S.p.A.:

< In riferimento al progetto in argomento, facendo seguito alla nota di questa Direzione generale



ABAP prot. n. 31249 del 31/10/2019, alla comunicazione e richiesta di codesta Società RFI S.p.A. prot. n. 1077 del 13/11/2019, come anche alla nota prot. n. 10612 del 14/11/2019 della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale dei trasporti, si rende necessario che le soluzioni tecniche individuate dal proponente, per il riscontro alle richieste di cui alla propria nota del 31/10/2019, siano preliminarmente esaminate da questo Ministero (Direzione generale ABAP e competenti Soprintendenze ABAP), evidenziando fin da ora che la documentazione per questo trasmessa dal proponente dovrà corrispondere sostanzialmente a quella già descritta nelle predetta nota al fine di consentire una adeguata valutazione delle predette soluzioni.

Per quanto sopra, si invita la Società RFI S.p.A. a voler consegnare a questo Ministero (Direzione generale ABAP e competenti Soprintendenze ABAP) la documentazione necessaria a riscontrare la richiesta della scrivente del 31/10/2019, con il necessario anticipo rispetto alla riunione che vorrà convocare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Si rimane in attesa di un cortese e urgente riscontro in merito >.

CONSIDERATO che la Società RFI S.p.A., con nota prot. n. RFI-DIN-DIS.NB\A0011\P\2019\1134 del 29/11/2019 (pervenuta in formato cartaceo con i relativi allegati il 05/12/2019), a riscontro della suddetta nota del 31/10/2019 della Direzione generale ABAP, ha trasmesso “gli elaborati in bozza redatti al fine di riscontrare alle richieste di integrazione documentale”, chiedendo di conseguenza un “... confronto preliminare finalizzato all’esame delle soluzioni tecniche trasmesse ... che sia propedeutica alla riunione che vorrà convocare il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, per le vie brevi il 03/12/2019, ha dovuto evidenziare nuovamente alla Società RFI S.p.A. di non poter accedere al link esterno indicato per acquisire la documentazione trasmessa, che quindi è stata anticipata per email istituzionale lo stesso 03/12/2019 e consegnata su supporto digitale il 05/012/2019.

CONSIDERATO che il 30/01/2020 si è svolto il richiesto confronto presso gli uffici della Direzione generale ABAP alla presenza della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dei Trasporti e la Società RFI S.p.A.

ESAMINATI gli elaborati consegnati dalla Società RFI S.p.A. con la suddetta nota del 29/11/2019.

CONSIDERATO che gli elaborati trasmessi dalla Società RFI S.p.A., con la nota del 29/11/2019, hanno solo in parte eliminato gli aspetti di incompatibilità della “Variante di Bauladu” con il contesto culturale e paesaggistico esistente nel Comune di Solarussa, in corrispondenza del vincolo diretto e indiretto di cui al DM 05/01/1996 e del vincolo diretto di cui al DDG Rep. n. 1041 del 27/09/2019, tanto da doversi prevedere con il presente parere tecnico istruttorio un particolare quadro di condizioni ambientali tali da superare le rimanenti incompatibilità sopra descritte.

RILEVATO che gli elaborati di cui alla nota del 29/11/2019 della Società RFI S.p.A. relativi alla “Variante Bonorva-Torralba” rappresentano la possibilità di sviluppare una ulteriore ipotesi di variante del tracciato esistente, la quale, benché, intercetti in pieno le due aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, co. 1, lett. l), del D.Lgs. 42/2004, le attraversa con un percorso totalmente in galleria, non alterando di conseguenza il rapporto paesaggistico che le stesse aree tutelate per legge hanno con il relativo contesto paesaggistico d’area vasta.

CONSIDERATO che la suddetta ulteriore ipotesi deve comunque essere sviluppata con la redazione di uno specifico SIA, della *Relazione paesaggistica* e della Verifica preventiva del rischio archeologico (quest’ultima tesa anche a prevenire ogni ulteriore impatto con il patrimonio culturale archeologico esistente, ma anche a risarcire quello provocato dalla linea ferroviaria esistente).

VISTO il DM 05/01/1996, recante la dichiarazione di interesse particolarmente importante dei resti archeologici del complesso nuragico in località Pidighi e Muru Accas nel Comune di Solarussa (OR), ai sensi dei vigenti articoli 10 e 13 del D.Lg. 42/2004, come anche di relativa tutela indiretta ai sensi del vigente articolo 45 del medesimo decreto legislativo sui terreni ricadenti nel Comune di Solarussa e di Bauladu (OR).

CONSIDERATO che il predetto DM 05/01/1996, ai sensi del vigente articolo 45 del D.Lg. 42/2004, ha dettato la seguente disciplina di tutela indiretta per i terreni ivi ricadenti nel territorio dei Comuni di



Solarussa e di Bauladu (OR):

“Art. 2: Nei confronti degli immobili sopraelencati e perimetrati con linea continua azzurra nell'allegata planimetria catastale, vengono dettate le seguenti prescrizioni: a) è vietato elevare costruzioni di qualsiasi genere, anche provvisorie; b) è vietato effettuare lavori di spietramento; c) qualsiasi progetto di lavori per opere pubbliche e private, compresi quelli relativi alla linea ferroviaria Oristano – Macomer, dovrà essere sottoposto all'approvazione preventiva della Soprintendenza Archeologica per le province di Cagliari e Oristano”.

VISTO il decreto dirigenziale generale Rep. n. 1041 del 27/09/2019 del Direttore generale ABAP di dichiarazione di interesse culturale ai sensi degli articoli 10 e 12 del D.Lgs. 42/2004 del “Nuraghe Pidighi E”, sito nel Comune di Solarussa (OR).

CONSIDERATO che il **Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP**, con nota prot. n. 27476 del 03/10/2019, ha comunicato quanto segue alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna:

< Si fa seguito alla nota prot. 26883 del 27.09.2019 di questa Direzione Generale con la quale è stato trasmesso il Decreto del Direttore Generale rep. n. 1041 del 27.09.2019 di verifica dell'interesse culturale relativo al sito in oggetto, invitando codesta Soprintendenza – così come già fatto con la nota di questo Servizio II prot. n. 14937 del 29/05/2019 - a predisporre quanto di competenza per l'avvio del procedimento di adozione delle relative prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 42/2004, in analogia a quanto già determinato per lo stesso merito con il decreto di tutela diretta e indiretta del 5 gennaio 1996 relativo alle ulteriori strutture archeologiche del medesimo sito archeologico. Si invita, altresì, codesta Soprintendenza a considerare nella propria valutazione di competenza relativa alla determinazione del perimetro del suddetto ambito di tutela indiretta anche quanto già eventualmente determinato con il comune competente per l'adeguamento del relativo strumento urbanistico generale al PPR.

Si precisa, che tutti gli atti prodotti da codesta Soprintendenza per il presente procedimento di tutela indiretta, dovranno essere indirizzati, per conoscenza, a questa Direzione generale ABAP – Servizio II >.

CONSIDERATO che la **Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS**, con nota prot. n. CTVA.RU.U.3677 del 30/09/2019, ha convocato una riunione con il proponente presso la propria sede per il 03/10/2019, i cui partecipanti sono stati quindi integrati dalla medesima Commissione con nota prot. n. CTVA.RU.U.3695 del 02/10/2019, tuttavia assegnata al Responsabile del Procedimento del Servizio V della Direzione generale ABAP solo il 03/10/2019 nell'imminenza dell'inizio della medesima riunione e, pertanto, lo stesso non vi ha potuto partecipare.

RICHIAMATO, altresì, che:

- la Società ITALFERR S.p.A., a nome della Società RFI S.p.A., con nota prot. n. AGCCS.RMVOF.0083498.18.U del 17/12/2018, ha trasmesso il Progetto Definitivo di cui trattasi relativo alla “*Variante di Bauladu*”, ai fini del procedimento di cui al DPR n. 383 del 1994 di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna – Sede coordinata di Cagliari, con nota prot. n. 7986 del 28/02/2019, ha indetto la Conferenza di Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona al fine di acquisire sul progetto denominato “*Velocizzazione della linea ferroviaria San Gavino – Sassari – Olbia. Tratta Oristano – Chilivani: progetto definitivo della Variante di tracciato Bauladu*” le autorizzazioni e i nulla-osta, comunque nominati, richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'approvazione del medesimo progetto e consentire il raggiungimento dell'Intesa Stato-Regione ai sensi del DPR 383 del 1994;
- la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 7641 del 14/03/2019, ha comunicato quanto segue al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota di codesto Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna prot.

38



Ministero
per i Beni e le
attività culturali
e per il Turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06-47234401

PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

PEC: dg-abap@beniculturali.it

n. 7986 del 28/02/2019 (che si allega per facilità di lettura, con la relativa istanza originaria del 17/12/2018 della Società RFI S.p.A.), si rappresenta quanto segue.

Con la suddetta nota, codesto Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna ha convocato anche questa Direzione generale ABAP alla Conferenza di Servizi, indetta ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2 del DPR n. 383/1994 e dell'art. 14-bis della legge n. 241/1990, relativa al progetto di cui in oggetto, prevista per il giorno 2 aprile p.v. presso la propria sede in Viale Colombo, 40 - Cagliari.

La suddetta convocazione è volta all'acquisizione "... sul progetto definitivo in argomento delle autorizzazioni e nulla-osta, comunque nominati, richiesti dalle normative vigenti ai fini dell'approvazione ..." del medesimo progetto, come anche a "... consentire il raggiungimento dell'Intesa Stato-Regione ai sensi dello stesso D.P.R. 383/94".

Si deve evidenziare che, per il progetto di cui all'oggetto, è stata avviata su istanza della Società RFI S.p.A. la procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza statale, la quale è ancora in corso.

Per quanto sopra, essendo in corso l'istruttoria tecnica finalizzata all'espressione della compatibilità ambientale in sede statale del progetto in esame e valutato come tale pronuncia sia propedeutica all'approvazione e localizzazione urbanistica dell'opera, si esprime l'avviso che allo stato attuale la predetta Conferenza di Servizi non possa ancora definitivamente manifestare la propria prevalente posizione.

Nel merito del parere da esprimersi da parte di questo Ministero per i beni e le attività culturali nell'ambito della convocata Conferenza di Servizi; considerato che il progetto di cui trattasi ricade in unico ambito regionale (Regione Autonoma della Sardegna) e nel territorio di competenza dell'unica Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna; visto il DM dell'allora MiBACT n. 44/2016 di riorganizzazione dei relativi Uffici centrali e periferici; si comunica, in ogni caso e sin d'ora, a codesto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato interregionale per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna che l'Ufficio competente ad esprimere il parere di questo Ministero BAC, per l'approvazione e la localizzazione urbanistica del progetto di cui trattasi nell'ambito della relativa Conferenza di Servizi, è la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, nel rappresentare che il relativo parere deve tener conto dell'espressione resa da questo Ministero in sede di compatibilità ambientale, si chiede di tenere informata questa Direzione generale ABAP relativamente a quanto pronunciato in sede di Conferenza di Servizi, trasmettendo a questa Direzione generale ABAP ogni atto di competenza che vorrà produrre nell'ambito del procedimento di autorizzazione e localizzazione urbanistica del progetto di cui trattasi.

Si rimane, in ogni caso, in attesa di conoscere le determinazioni assunte in merito dalla Conferenza di Servizi>.

- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna – Sede coordinata di Cagliari, con nota prot. n. 10275 del 14/03/2019, ha rinviato la prima riunione della Conferenza di Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona per il progetto denominato "Velocizzazione della linea ferroviaria San Gavino – Sassari – Olbia. Tratta Oristano – Chilivani: progetto definitivo della Variante di tracciato Bauladu", quindi annullata con successiva nota prot. n. 12033 del 26/03/2019.
- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna – Sede coordinata di Cagliari, con note prot. n. 13231 e n. 13251 del 02/04/2019, ha indetto la Conferenza di Servizi in forma simultanea e in modalità asincrona al fine di acquisire sul progetto denominato "Velocizzazione della linea ferroviaria San Gavino –

39



Sassari – Olbia. Tratta Oristano – Chilivani; progetto definitivo della Variante di tracciato Bauladu” le autorizzazioni e i nulla-osta, comunque nominati, richiesti dalla normativa vigente ai fini dell’approvazione del medesimo progetto e consentire il raggiungimento dell’Intesa Stato-Regione ai sensi del DPR 383 del 1994.

- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna – Sede coordinata di Cagliari, con nota prot. n. 29352 del 19/07/2019, ha sospeso i lavori della Conferenza di Servizi in forma simultanea e in modalità asincrona in attesa del provvedimento conclusivo in merito alla Valutazione di Impatto Ambientale del progetto denominato “*Velocizzazione della linea ferroviaria San Gavino – Sassari – Olbia. Tratta Oristano – Chilivani; progetto definitivo della Variante di tracciato Bauladu*”.
- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna – Sede coordinata di Cagliari, con nota prot. n. 29941 del 24/07/2019, ha trasmesso alla Direzione generale ABAP le richieste di chiarimenti e i pareri nel frattempo acquisiti per la Conferenza di Servizi indetta per il progetto denominato “*Velocizzazione della linea ferroviaria San Gavino – Sassari – Olbia. Tratta Oristano – Chilivani; progetto definitivo della Variante di tracciato Bauladu*”. Tra i predetti atti trasmessi, si rinviene la comunicazione del Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna Centrale prot. n. 14337 del 16/04/2019.
- Il Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna Centrale della Regione Autonoma della Sardegna, con la comunicazione prot. n. 14337 del 16/04/2019 del, lo stesso Ufficio ha evidenziato quanto segue in merito alla variante di Bauladu:

< Con riferimento alla Conferenza di Servizi in oggetto, assunta agli atti in data 2 aprile 2019, prot. n. 12096, questo Servizio comunica quanto segue:

- *L’area di intervento interessa i territori dei comuni di Bauladu, Solarussa e Paulilatino, in zona extraurbana agricola, e risulta tutelata paesaggisticamente per effetto dell’art. 142, comma 1, lett. g) del D.lgs. 42/2004 - i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 - e in quanto ricadente nel buffer di 100 metri di beni archeologici individuati nella cartografia del PPR (Nuraghe Mura Cuada - Tomba dei Giganti - Nuraghi Pidighi).*
- *Il progetto prevede la realizzazione di una variante di tracciato compresa tra le stazioni di Paulilatino e di Solarussa denominata “Variante Bauladu”; tale variante si sviluppa per circa 9,9 km, di cui 3,8 km in sotterraneo, mediante una galleria naturale a singolo binario denominata Bauladu; si prevede, altresì, la realizzazione di tratti in trincea, in rilevato e di viadotti.*

Dall’esame della documentazione agli atti si rileva che sono presenti solamente due simulazioni fotografiche relative ai viadotti, mentre non sono rappresentati i tratti di imbocco alla galleria e i rilevati, talvolta di altezza consistente e tali da generare impatti significativi sul paesaggio agro pastorale.

Si rileva, peraltro, che risulta ancora in corso il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale che potrebbe concludersi con l’imposizione di prescrizioni in grado di modificare notevolmente il progetto all’esame.

Per quanto sopra esposto, si chiede di integrare la pratica con ulteriore documentazione fotografica rappresentante anche i beni tutelati paesaggisticamente e con fotoinserimenti relativi alle gallerie, ai viadotti, ai rilevati, alle trincee e alle opere di mitigazione previste, anche con viste dai siti di interesse archeologico.

Si rappresenta, infine, che il parere definitivo sarà reso al termine del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ... >.

- la Società ITALFERR S.p.A., a nome della Società RFI S.p.A., con nota prot. n. AGCCS.RMVOF.0083510.18.U del 17/12/2018, ha trasmesso il Progetto Definitivo di cui trattasi

40



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

PEC: mibac-dg-abap@mi.beniculturali.it

PEC: dg-abap@beniculturali.it

relativo alla "Variante di Bonorva-Torralba", ai fini del procedimento di cui al DPR n. 383 del 1994 di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna – Sede coordinata di Cagliari, con nota prot. n. 7983 del 28/02/2019, ha indetto la Conferenza di Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona al fine di acquisire sul progetto denominato "Velocizzazione della linea ferroviaria San Gavino – Sassari – Olbia, Tratta Oristano – Chilivani: progetto definitivo della Variante di tracciato di Bonorva-Torralba" le autorizzazioni e i nulla-osta, comunque nominati, richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'approvazione del medesimo progetto e consentire il raggiungimento dell'Intesa Stato-Regione ai sensi del DPR 383 del 1994.
- la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 8371 del 20/03/2019, ha comunicato quanto segue al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alle note di codesto Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna prot. n. 7983 del 28/02/2019 e n. 10277 del 14/03/2019 (che si allegano per facilità di lettura, con la relativa istanza originaria del 17/12/2018 della Società ITALFERR S.p.A.), si rappresenta quanto segue.

Con la suddetta nota, codesto Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna ha convocato anche questa Direzione generale ABAP alla Conferenza di Servizi, indetta ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2 del DPR n. 383/1994 e dell'art. 14-bis della legge n. 241/1990, relativa al progetto di cui in oggetto, prevista per il giorno 4 aprile p.v. presso la propria sede in Viale Colombo, 40 - Cagliari.

La suddetta convocazione è volta all'acquisizione "... sul progetto definitivo in argomento delle autorizzazioni e nulla-osta, comunque nominati, richiesti dalle normative vigenti ai fini dell'approvazione ..." del medesimo progetto, come anche a "... consentire il raggiungimento dell'Intesa Stato-Regione ai sensi dello stesso D.P.R. 383/94".

Si deve evidenziare che, per il progetto di cui all'oggetto, è stata avviata su istanza della Società RFI S.p.A. la procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza statale, la quale è ancora in corso.

Per quanto sopra, essendo in corso l'istruttoria tecnica finalizzata all'espressione della compatibilità ambientale in sede statale del progetto in esame e valutato come tale pronuncia sia propedeutica all'approvazione e localizzazione urbanistica dell'opera, si esprime l'avviso che allo stato attuale la predetta Conferenza di Servizi non possa ancora definitivamente manifestare la propria prevalente posizione.

Nel merito del parere da esprimersi da parte di questo Ministero per i beni e le attività culturali nell'ambito della convocata Conferenza di Servizi; considerato che il progetto di cui trattasi ricade in unico ambito regionale (Regione Autonoma della Sardegna) e nel territorio di competenza dell'unica Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro; visto il DM dell'allora MiBACT n. 44/2016 di riorganizzazione dei relativi Uffici centrali e periferici; si comunica, in ogni caso e sin d'ora, a codesto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato interregionale per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna che l'Ufficio competente ad esprimere il parere di questo Ministero BAC, per l'approvazione e la localizzazione urbanistica del progetto di cui trattasi nell'ambito della relativa Conferenza di Servizi, è la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, nel rappresentare che il relativo parere deve tener conto dell'espressione resa da questo Ministero in sede di compatibilità ambientale, si chiede di tenere informata questa Direzione generale ABAP relativamente a quanto pronunciato in sede di Conferenza di Servizi, trasmettendo a questa Direzione generale ABAP ogni atto di competenza che vorrà produrre

41



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06-67534403

PEC: mibac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

PEC: dg-abap@beniculturali.it

nell'ambito del procedimento di autorizzazione e localizzazione urbanistica del progetto di cui trattasi.

Si rimane, in ogni caso, in attesa di conoscere le determinazioni assunte in merito dalla Conferenza di Servizi >.

- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna – Sede coordinata di Cagliari, con nota prot. n. 10277 del 14/03/2019, ha rinviato la prima riunione della Conferenza di Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona per il progetto denominato “*Velocizzazione della linea ferroviaria San Gavino – Sassari – Olbia. Tratta Oristano – Chilivani: progetto definitivo della Variante di tracciato di Bonorva-Torralba*”, quindi annullata con successiva nota prot. n. 12037 del 26/03/2019.
- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna – Sede coordinata di Cagliari, con nota prot. n. 13276 del 02/04/2019, ha indetto la Conferenza di Servizi in forma simultanea e in modalità asincrona al fine di acquisire sul progetto denominato “*Velocizzazione della linea ferroviaria San Gavino – Sassari – Olbia. Tratta Oristano – Chilivani: progetto definitivo della Variante di tracciato di Bonorva-Torralba*” le autorizzazioni e i nulla-osta, comunque nominati, richiesti dalla normativa vigente ai fini dell’approvazione del medesimo progetto e consentire il raggiungimento dell’Intesa Stato-Regione ai sensi del DPR 383 del 1994.
- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna – Sede coordinata di Cagliari, con nota prot. n. 29360 del 19/07/2019, ha sospeso i lavori della Conferenza di Servizi in forma simultanea e in modalità asincrona in attesa del provvedimento conclusivo in merito alla Valutazione di Impatto Ambientale del progetto denominato “*Velocizzazione della linea ferroviaria San Gavino – Sassari – Olbia. Tratta Oristano – Chilivani: progetto definitivo della Variante di tracciato di Bonorva-Teulada*”.
- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna – Sede coordinata di Cagliari, con nota prot. n. 29938 del 24/07/2019, ha trasmesso alla Direzione generale ABAP le richieste di chiarimenti e i pareri nel frattempo acquisiti per la Conferenza di Servizi indetta per il progetto denominato “*Velocizzazione della linea ferroviaria San Gavino – Sassari – Olbia. Tratta Oristano – Chilivani: progetto definitivo della Variante di tracciato di Bonorva-Torralba*”. Tra i predetti atti trasmessi, si rinviene la comunicazione del Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna Settentrionale prot. n. 14708 del 18/04/2019, con la quale si rimanda a quanto comunicato dal medesimo Ufficio con nota prot. n. 5716 del 12/02/2019, come anche il parere di conformità urbanistica della Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia della Regione Autonoma della Sardegna prot. n. 14079 del 16/04/2019.
- la comunicazione prot. n. 5716 del 12/02/2019 del Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna Settentrionale della Regione Autonoma della Sardegna, lo stesso Ufficio ha evidenziato quanto segue in merito alla variante di Bonorva-Torralba:

< Con riferimento alla procedura di cui all'oggetto, vista la richiesta del parere di competenza di questo Servizio prot. n. AGCCS.RMVOF.0083510.18.0 del 17/12/2018 ... visti gli elaborati progettuali in esame allegati alla stessa, si rileva che le aree interessate dagli interventi medesimi risultano attualmente assoggettate alla disciplina di cui alla PARTE TERZA - Beni paesaggistici TITOLO I - Tutela e valorizzazione - del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm.ii.), e degli artt. 17, commi 3, lett. h), e 4), lett. a), e 47, comma 2, lett. c), punto 1, delle N.T.A. del P.P.R., in quanto sono state individuate le seguenti tipologie di beni paesaggistici e di componenti di paesaggio: [tabella omissis]

Per quanto concerne la presenza della fattispecie di bosco, di cui all'art. 4 della L.R. n. 8/2016 e s.m.i., nelle aree interessate dalle opere in progetto, tale da far rilevare il vincolo, ex art. 142, c. 1, lett. g), D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. e art. 17, c. 4, lett. a), N.T.A. del P.P.R., sono stati riportati i tematismi nonché le località indicati nelle tabelle sopra esposte, rilevati dalla

42



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723-4401

PEC: mbac-dg-abap@ministeroculturale.it

PEC: dg-abap@beniculturali.it

cartografia PPR tramite GIS della R.A.S. relativi alle componenti di paesaggio con valenza ambientale da carta di uso del suolo 1:25000, "naturali e subnaturali" di cui agli artt. 22, 23, 24 delle N.T.A del P.P.R., nelle quali sono in essere, come sopra illustrato, aree con soprassuolo arboreo (bosco di latifoglie) e/o coperte da arbusti della macchia mediterranea, all'interno delle quali dovrà essere accertata, in collaborazione con il Servizio territoriale dell'ispettorato ripartimentale di Sassari, appunto, la presenza di bosco.

Si rileva, dalla cartografia di progetto, la presenza un'area di rispetto archeologica (zona classificata H dal P.U.C. vigente del Comune di Giave), che viene denominata Pianu Roccaforte, interessata da un'opera accessoria dell'intervento in progetto (Tratto galleria "Giave").

A tal proposito, si invita la Soprintendenza in indirizzo a fornire informazioni necessarie a stabilire se per l'area rappresentata anzidetta, esista o è previsto un particolare sistema vincolistico, diretto o indiretto, relativo a particolari provvedimenti emessi dagli organi ministeriali ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004, aventi effetti anche in relazione all'art. 142, comma 1, lett. m) del citato Codice.

Inoltre, le aree interessate dai lavori sono ubicate all'interno della perimetrazione della ZPS cod. ITB013049, denominata "Campo Giavesu", istituita recentemente nel territorio comunale di Giave (22/12/2018).

Sulla base delle analisi effettuate tendenti all'identificazione degli elementi caratterizzanti e qualificanti il paesaggio, quali: le caratteristiche morfologiche dei luoghi, la tessitura storica del contesto, il rapporto con le infrastrutture, le reti esistenti naturali e artificiali, è emerso un quadro generale dell'intervento ubicato all'interno di un paesaggio contrassegnato da alcuni elementi invariati: il sistema collinare complesso, costituito da numerosi rilievi e relativi compluvi, del territorio interessato tra i Comuni di Bonorva e Giave, con la presenza di consistenti aree coperte da soprassuolo arbustivo e arboreo, soprattutto nelle porzioni di fondovalle e in alcuni versanti, nonché la piana denominata Campo Giavesu, coltivata in gran parte a seminativi e, come suddetto, facente parte dell'omonima ZPS istituita recentemente in tale areale (22/12/2018 - cod. ITB013049), il reticolo stradale che attraversa e serve l'areale agrario interessato dall'intervento in esame, punteggiato da numerose aziende ad indirizzo agro-pastorale; i nuraghi esistenti nell'agro del Comune di Giave interessato dall'infrastruttura in progetto; la S.P. 43 e la linea storica della Ferrovia Sassari-Cagliari, le interferenze con l'opera in progetto, che nel tratto iniziale (direzione Sassari-Olbia) in galleria, denominato Monte Martis, interseca anche una condotta idrica in acciaio, nel tratto centrale del viadotto, posto subito dopo l'abitato di Bonorva, in località Sos Baddjos, incrocia l'elettrodotto esistente da 15 kV e, nel tratto finale, in loc. Cadeddu, un ulteriore elettrodotto da 70 kV;

Considerato l'inevitabile impatto visivo dell'opera in esame sul quadro interessato e vista l'analisi sopra riportata dei caratteri connotativi del paesaggio, si rileva che, dal punto di vista altimetrico, l'areale posto subito dopo l'abitato di Bonorva, in direzione Sassari-Olbia, loc. Sos Baddjos, a morfologia mossa e caratterizzata da sensibili dislivelli, relativa al tratto di linea da superare in viadotto e dalle opere accessorie, appare come uno dei punti più critici dell'intera rettifica proposta, poiché presenta un'alta interscambiabilità con la S.P. n. 43 (vedi simulazione fotografica indicativa del viadotto dalle visuali percettibili dalla viabilità provinciale) e un alto grado di artificialità in relazione alle elevate valenze naturali che, attualmente, quella particolare porzione del quadro paesaggistico tutelato esprime. E' anche da evidenziare che all'alterazione dei luoghi prodotta dalla realizzazione del viadotto anzidetto, non corrisponde alcun intervento di mitigazione paesaggistica, se si esclude il diffuso ricorso alla tecnica dell'idrosemina, prevista nei rilevati in corrispondenza della prima spalla del viadotto e nella viabilità di servizio per l'accesso alla galleria, che pare più funzionale alla tenuta del rilevato che alla vera e propria mitigazione. [figure omissis]

Ad avviso dello scrivente, inoltre, sono presenti ulteriori punti critici, sotto il profilo della compatibilità paesaggistica delle opere: l'attraversamento del Rio Ottieri (o Rio de Fraigas) col



tratto in rilevato in loc. Monte Crastu Pertuntu (intorno alla progressiva chilometrica 4+000,00) in cui l'intersezione con il corso d'acqua viene risolta attraverso l'introduzione di un semplice tubolare; il viadotto in progetto, in loc. Sos Benales, prossima all'area Nuraghe Manigas, per il quale sono stati previsti interventi localizzati di mitigazione paesaggistica che, oltre all'idrosemina, si concretizzano in due piccole aree da sistemare a prato arborato (vedi simulazione fotografica indicativa del viadotto e dei rilevati dalle visuali percettibili dalla strada vicinale Sa Matta). [figure omissis]

Tali criticità necessitano di ulteriori approfondimenti, anche in relazione ad opere di compensazione paesaggistica da adottare, da illustrare in appositi elaborati, nonché in adeguate ed ampie simulazioni dei predetti interventi, al fine di permettere una più compiuta valutazione del complessivo intervento.

In particolare dovranno essere riviste le simulazioni fotorealistiche degli interventi in progetto, con riferimento a coni di vedute reali ed effettivi, esattamente valutabili, e non virtuali o fittizi e, comunque, da punti pubblici normalmente frequentati, quali strade, belvedere pubblici, etc. ossia che attestino il legame dell'area vincolata sulla quale si interviene e le sue relazioni con il contesto circostante.

Sono fatte salve le competenze degli organi deputati del MiBACT in relazione sia alle specifiche competenze afferenti alla Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in particolare, per gli aspetti eminentemente archeologici, sia per quanto concerne la Parte III, in qualità di amministrazione co-decedente, nei procedimenti paesaggistici.

Resta da segnalare, nell'ambito di una fattiva e leale collaborazione tra Amministrazioni pubbliche, che i valori delle progressive chilometriche relative alle gallerie e ai viadotti (inizio e fine) indicati nelle relazioni tecnico descrittiva del tracciato e generale - verifica di compatibilità paesaggistica non sono coerenti con quelli relativi indicati nella cartografia di inquadramento, così come gli sviluppi totali in galleria e in viadotto desumibili dagli elaborati predetti >.

- la Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia della Regione Autonoma della Sardegna CONSIDERATO, con il parere prot. n. 14079 del 16/04/2019, ha evidenziato, tra l'altro, quanto segue in merito alla variante di Bonorva-Torralba:

< ... *Analisi paesaggistica.*

Preliminarmente si dà atto che i territori dei Comuni di Bonorva, Cossoine e Giave ricadono esternamente agli ambiti di paesaggio costieri del Piano Paesaggistico Regionale. Si è proceduto, comunque, con l'analisi paesaggistica della variante del tracciato ferroviario in relazione a quanto disposto dal comma 5 dell'art. 4 delle NTA del PPR, che dispone: "I beni paesaggistici ed i beni identitari individuati e tipizzati ai sensi degli articoli successivi sono comunque soggetti alla disciplina del PPR, indipendentemente dalla loro localizzazione negli ambiti di paesaggio di cui all'art. 14".

A questo proposito, si richiama integralmente la nota n. 5716 del 12.02.2019 (prot. RAS n. 5805 del 13.02.2019) con la quale il Servizio Regionale di Tutela del Paesaggio di Sassari rilascia il parere di competenza sull'opera in oggetto, evidenziando la necessità di ulteriori approfondimenti, anche in relazione ad opere di compensazione paesaggistica, da illustrare in appositi elaborati, che attestino il legame dell'area vincolata sulla quale si interviene e le sue relazioni sul contesto circostante (nel quale sono presenti ulteriori beni dell'assetto storico culturale), al fine di permettere una più completa valutazione del complessivo intervento.

In conclusione, ai fini dell'espressione del parere di conformità richiesto ai sensi del DPR 383/1994 e smi, si ritiene che il progetto in esame presenti alcune criticità di natura sia urbanistica che paesaggistica, da risolversi mediante un approfondimento del tipo di interferenza o un'eventuale rivisitazione del nuovo tracciato ferroviario.

La presente comunicazione è inviata anche alla Direzione Regionale della Difesa dell'Ambiente che, con nota n. 6322 del 19.03.2019, ha richiesto il parere di competenza e/o eventuali richieste di integrazioni/chiarimenti sul progetto in argomento ...>.



CONSIDERATI i parere endoprocedimentali espressi dalle competenti Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio;

CONSIDERATO che le competenti Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, con i relativi pareri sopra integralmente trascritti, hanno verificato l'attuale aggiornato quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto, esposto anche dai competenti Uffici della Regione Autonoma della Sardegna di seguito riportati.

CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP del 29/05/2019;

SENTITO il Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonici*, della Direzione generale ABAP.

CONSIDERATO che sono stati acquisiti i pareri dei competenti Uffici periferici e centrali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo sui tracciati previsti dalla Società RFI S.p.A. con la documentazione presentata con l'istanza VIA.

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati trasmessi dalla Società RFI S.p.A. nel corso del presente procedimento e le relative note.

CONSIDERATO che quanto valutato dalla Direzione generale ABAP attiene, nel presente procedimento di VIA, ad aspetti di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo relativamente alla tutela del patrimonio culturale e del paesaggio e, pertanto, ogni valutazione in ordine a diverse competenze o esigenze di carattere programmatico non potranno che essere oggetto di un eventuale confronto tra tutte le Amministrazioni pubbliche interessate (compresa la Regione Autonoma della Sardegna e i Comuni interessati) in sede di alta amministrazione.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono esserne considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale, rimessa in realtà – per quanto di competenza di questo Dicastero – alla successiva determinazione del Ministro come stabilito dal DPCM n. 76 del 19/06/2019, art. 14, co. 2, lett. r).

Per tutto quanto sopra considerato, visto ed esaminato; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con i pareri endoprocedimentali sopra integralmente trascritti; visto il contributo istruttorio del Servizio II della Direzione generale ABAP; sentito il Servizio III della Direzione generale ABAP; la **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio**, per quanto di stretta competenza, **esprime parere tecnico istruttorio negativo** alla dichiarazione di compatibilità ambientale della parte del progetto denominato **Rete Sarda: velocizzazione San Gavino – Sassari – Olbia. "Variante di Bonorva-Torralba", ricadente in Provincia di Sassari (Comuni di Giave, Bonorva e Cossoine)**, ferma restando la facoltà della Società RFI S.p.A. di produrre alla valutazione una relativa soluzione progettuale in variante che consenta di superare le criticità rappresentate con il presente parere tecnico istruttorio, tanto come illustrato con la documentazione integrativa trasmessa dal proponente con la nota prot. n. RFI-DIN-DIS.NB/A0011/P/2019/1134 del 29/11/2019, previa la redazione di nuovi elaborati relativi al SIA, alla *Relazione paesaggistica* e alla Verifica preventiva del rischio archeologico.

Per tutto quanto sopra considerato, visto ed esaminato; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con i pareri endoprocedimentali sopra integralmente trascritti; visto il contributo istruttorio del Servizio II della Direzione generale ABAP; sentito il Servizio III della Direzione generale ABAP; visto il DM 05/01/1996, recante la dichiarazione di interesse particolarmente importante dei resti



archeologici del complesso nuragico in località Pidighi e Muru Accas nel Comune di Solarussa (OR), ai sensi del vigente articolo 10 del D.Lg. 42/2004, come anche di relativo vincolo indiretto ai sensi del vigente articolo 45 del medesimo decreto legislativo sui terreni ricadenti nel Comune di Solarussa e di Bauladu (OR); visto il Decreto dirigenziale generale Rep. n. 1041 del 27/09/2019 del Direttore generale ABAP di dichiarazione di interesse culturale ai sensi degli articoli 10 e 12 del D.Lgs. 42/2004 del "Nuraghe Pidighi E"; la **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio**, per quanto di stretta competenza, **esprime parere tecnico istruttorio favorevole** alla dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto denominato **Rete Sarda: velocizzazione San Gavino – Sassari – Olbia. "Variante di Bauladu", ricadente in Provincia di Oristano (Comuni di Solarussa, Bauladu, Paulilatino, Tramatzu)**, nel rispetto delle seguenti condizioni ambientali dal n. 1 al n. 10:

- 1) Il Progetto Definitivo deve essere modificato per la relativa autorizzazione ai sensi degli articoli 21 e 45 del D.Lgs. 42/2004 da parte della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio; l'approvazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo intesa con la Regione Autonoma della Sardegna; l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs. 42/2004; prevedendo:
 - a) di escludere qualsivoglia intervento all'interno delle aree di vincolo diretto di cui al vigente articolo 10 del D.Lgs. 42/2004 imposto con DM 05/01/1996 e DDG Rep. n. 1041 del 27/09/2019;
 - b) di escludere la previsione di qualsivoglia "costruzione" in elevato all'interno del perimetro di vincolo indiretto di cui al vigente articolo 45 del D.Lgs. 42/2004 imposto con il DM 05/01/1996;
 - c) la progettazione e il completamento, entro 1 (uno) anno dall'entrata in esercizio del nuovo tracciato in variante, degli interventi necessari per la demolizione e ripristino morfologico integrale delle aree impegnate dal tratto ferroviario esistente (compresa la relativa massicciata del piano del ferro) all'interno del perimetro di vincolo indiretto di cui al vigente articolo 45 del D.Lgs. 42/2004 imposto con il DM 05/01/1996;
 - d) la progettazione di dettaglio degli interventi di cantierizzazione, realizzazione e ripristino finale sopra e all'imbocco della galleria artificiale posta in affiancamento all'area di vincolo culturale diretto di cui al DDG Rep. n. 1041 del 27/09/2019, evitando di interessare con gli interventi previsti – sia in fase di cantiere che di esercizio – la relativa area di vincolo;
 - e) l'adozione, in corrispondenza del DM 05/01/1996, di una tipologia di impalcato e di pile per il viadotto ferroviario (compresi i relativi trattamenti superficiali e cromatici) che si caratterizzi per la sua massima snellezza e permeabilità visiva rispetto al contesto paesaggistico esistente, in approfondimento della soluzione contenuta negli elaborati di cui alla nota di RFI S.p.A. del 29/11/2019 (allegato 3.3);
 - f) la progettazione di dettaglio dell'area di imbocco della galleria artificiale in corrispondenza del DDG Rep. n. 1041 del 27/09/2019 – comprensiva di tutte le relative segnalazioni e luci di sicurezza e con l'adozione di soluzioni architettoniche di particolare semplicità e pregio, in ogni caso prive di enfattizzazioni a carattere cromatico, prevedendo anche l'allontanamento degli edifici dell'area di sicurezza così come proposto negli elaborati di cui alla nota di RFI S.p.A. del 29/11/2019 (allegato 3.1);
 - g) la riduzione, al minimo consentito dal rispetto delle norme in materia di sicurezza del traffico ferroviario, di ogni elemento di segnalazione o di illuminamento notturno nell'area del DM 05/01/1996 e in prossimità del DDG Rep. n. 1041 del 27/09/2019;
 - h) l'adozione, in corrispondenza del complesso archeologico di Mura Cuada, posto alla progressiva km 7+600,00 ca. della variante di Bauladu, della soluzione alternativa di attraversamento stradale individuata con gli elaborati di cui alla nota di RFI S.p.A. del 29/11/2019 (allegato 5.1).



Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM – 1 Fase precedente alla progettazione esecutiva

Verifica di ottemperanza: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

2) Il Progetto Esecutivo dell'intervento di cui trattasi deve altresì prevedere:

- a) che qualsiasi opera di movimento terra superficiale, di scavo o di sondaggio nel sottosuolo, la quale possa compromettere anche la stratigrafia archeologica, eventualmente introdotta in variante con il Progetto Esecutivo rispetto a quanto illustrato negli elaborati progettuali presentati con la procedura di cui trattasi, è soggetta alle prescritte autorizzazioni di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM – 2. Fase di progettazione esecutiva

Verifica di ottemperanza: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

3) La Società RFI S.p.A., con almeno trenta giorni di preavviso, deve:

- a) comunicare la data di inizio dei lavori - comprese le attività di predisposizione delle aree di cantiere e anche qualora gli stessi siano attivati per sub-lotti successivi - alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio;
- b) consegnare alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio il cronoprogramma definitivo generale di esecuzione delle opere – comprese quelle di impianto del cantiere - che prevedano movimenti di terra, scavi o sondaggi nel sottosuolo;
- c) comunicare alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio il nominativo (con allegato *curriculum*) del personale specializzato archeologico incaricato della sorveglianza archeologica di cui alla condizione ambientale n. 4, rimanendo i relativi oneri a carico della stessa Società RFI S.p.A.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM - 3. Fase precedente la cantierizzazione

Verifica di ottemperanza: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

4) La Società RFI S.p.A. deve provvedere a che:

- a) sia effettuata la sorveglianza archeologica continuativa in corso d'opera di tutti i lavori che richiedono scavo o movimento terra o comunque incidano nel sottosuolo lungo tutto il tracciato viario in progetto, comprese le opere di impianto dei relativi cantieri, effettuata da archeologo fornito degli idonei requisiti di legge, con oneri a carico della Società RFI S.p.A. e che opererà seguendo le direttive della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio;
- b) di tutti i lavori di natura archeologica sia redatta accurata documentazione scientifica a cura del personale specializzato archeologico incaricato della sorveglianza archeologica di cui alla presente lett. a), che dovrà essere consegnata alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la relativa certificazione ed archiviazione.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali



Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere
Verifica di ottemperanza: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

- 5) In corso d'opera la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio può impartire ulteriori e maggiori prescrizioni per tutti gli interventi corollari al progetto non dettagliatamente illustrati nella documentazione presentata.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere
Verifica di ottemperanza: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

- 6) Si prescrive alla Società RFI S.p.A.:

a) ai sensi dell'articolo 90, *Scoperte fortuite*, del D.Lgs. 42/2004, che se durante l'attività previste per la realizzazione del progetto di cui trattasi – comprese le attività di impostazione dei cantieri, ovvero delle relative opere connesse - dovessero essere casualmente ritrovati resti, relitti o manufatti di qualsiasi natura e di rilevanza archeologica, anche di dubbio interesse, sia immediatamente sospesa la specifica attività in atto e ne sia data immediata comunicazione alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (Area funzionale: *Patrimonio archeologico*), la quale se ne ravviserà la necessità, fornirà le specifiche indicazioni per la verifica di quanto trovato e l'eventuale conservazione, richiedendo l'esecuzione di sondaggi preventivi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 42/2004, rimanendo a carico del proponente la redazione e realizzazione – con oneri a proprio carico – di un relativo progetto dettagliato delle indagini da condurre, da sottoporre alla preventiva approvazione della medesima competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio;

b) di rendere edotto il Direttore dei Lavori e le Ditte incaricate dei lavori di quanto già in carico alla suddetta Società RFI S.p.A. relativamente agli obblighi derivanti dalle disposizioni stabilite dal suddetto articolo 90 e, quindi dagli articoli 161, 169 e 175, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 42/2004 in materia di tutela del patrimonio archeologico, con particolare riguardo alla tempestiva comunicazione in caso di relative scoperte fortuite – anche dubbie - alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio e alla contestuale sospensione dei lavori con mantenimento dello stato di fatto al fine di consentire le verifiche tecniche di legge da parte del medesimo competente Ufficio periferico di questo Ministero.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere
Verifica di ottemperanza: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

- 7) In corso d'opera la Società RFI S.p.A. deve provvedere a che:

a) i siti di interesse archeologico eventualmente individuati durante la realizzazione del progetto di cui trattasi – comprese le opere di cantiere e connesse – siano esplorati esaustivamente con metodologia stratigrafica, per quanto possibile in estensione, essendo edotta la Società RFI S.p.A. che qualora non fosse possibile e compatibile la tutela degli stessi siti in altra sede, la loro conservazione *in situ* può comportare una variante alle opere previste;

b) qualsiasi opera di movimento terra, scavo o sondaggio nel sottosuolo (comprese le aree a mare) che possa compromettere anche la stratigrafia archeologica, eventualmente introdotta in variante in corso d'opera rispetto a quanto illustrato negli elaborati progettuali presentati con

48



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - T. E. 06-6723.4401

P.B.C. mboc-de-abap@minicart.beniculturali.it

P.P.O. dg-abap@beniculturali.it

la procedura di cui trattasi o con il progetto Definitivo di cui alla condizione ambientale n. 1) o con il relativo Progetto Esecutivo, sia soggetta alle prescritte autorizzazioni di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

- c) il materiale di risulta proveniente dai movimenti di terra superficiali e/o dagli scavi effettuati e non strettamente necessario per il reinterro e la risagomatura dei medesimi, deve essere tempestivamente allontanato a deposito o discarica autorizzata;
- d) le opere di mitigazione vegetazionale previste nel Progetto Definitivo, modificato ed integrato ai sensi della condizione ambientale n. 1) e, quindi, nel relativo Progetto Esecutivo, siano realizzate con l'assistenza continua di esperti botanici e agronomi;
- e) le opere di mitigazione vegetazionale siano avviate per quanto possibile in contemporanea con l'impianto del cantiere al fine di giungere al termine della realizzazione dei lavori previsti dal presente progetto con uno stato vegetativo il più avanzato possibile e vicino quindi a quello previsto a regime dallo stesso progetto;
- f) la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio sia costantemente aggiornata sull'andamento dei lavori e su eventuali circostanze imprevedute che dovessero insorgere - in particolar modo per quanto attiene alla tutela dei beni culturali -, rimanendo riservata al medesimo Ufficio di questo Ministero la possibilità di verificare in qualsiasi momento che le opere siano eseguite conformemente alla documentazione di progetto approvata e a regola d'arte;

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA - 4. Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

- 8) Per le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, deve essere effettuato in continuità con il termine dei relativi lavori il recupero e il ripristino morfologico e tipologico dei siti impegnati dalle relative opere e cantieri.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA - 5. Fase di rimozione e smantellamento del cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

- 9) La Società RFI S.p.A., entro sei mesi dal termine della realizzazione del progetto deve consegnare alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio:

- a) una relazione, corredata da adeguati elaborati fotografici, con la quale darà conto del recepimento di tutte le condizioni ambientali indicate dal numero 1) al numero 8).

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST-OPERAM - 6. Fase precedente la messa in esercizio

Verifica di ottemperanza: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.



10) La Società RFI S.p.A. in fase di esercizio ha l'obbligo:

- a) per tutti gli interventi di mitigazione realizzati su indicazione della presente procedura – sia di tipo edile che vegetazionale -, al loro mantenimento in perfetto stato di conservazione al fine di non costituire essi stessi un elemento di degrado delle qualità paesaggistiche dei luoghi interessati;
- b) per gli interventi di specifica mitigazione vegetazionale, all'obbligo di una verifica dell'attecchimento e vigore delle essenze entro un anno dall'impianto. Le essenze trovate seccate alla verifica di cui prima saranno sostituite con altre di uguale specie con successivo nuovo obbligo di verifica annuale, prevedendo comunque le necessarie cure culturali per un periodo non inferiore ai cinque anni.

Ambito di applicazione: Aspetti gestionali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: *POST-OPERAM* – 7. Fase di esercizio

Verifica di ottemperanza: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Edoarda GALLONI)



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06-67234401

PEC: mbac-dg-abap@nuovec.beniculturali.it

PEC: dg-abap@beniculturali.it